



diritto & religioni

Semestrale
Anno XVII - n. 1-2023
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

35

 **LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno XVIII – n. 1-2023
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore fondatore
Mario Tedeschi †

Direttore
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

A. Albisetti, A. Autiero, R. Balbi, A. Bettetini, F. Bolognini, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dammacco, W. Decock, P. Di Marzio, F. Falchi, A. Fuccillo, M. Introvigne, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, J. Martínez-Torrón, M. F. Maternini, A. Melloni, C. Mirabelli, M. Minicuci, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, K. Pennington, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, F. Zanchini di Castiglionchio, A. Zanotti

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico

Diritto vaticano

Sociologia delle religioni e teologia

Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci
G. Lo Castro
V. Fronzoni,
A. Vincenzo
A. Bettetini
V. Marano
M. Pascali
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa

Giurisprudenza e legislazione canonica e vaticana

Giurisprudenza e legislazione civile

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale
e comunitaria*

Giurisprudenza e legislazione internazionale

Giurisprudenza e legislazione penale

Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco, F. Di Prima,
F. Balsamo, C. Gagliardi
S. Carmignani Caridi, M. Carnì,
M. Ferrante, E. Giarnieri, P. Stefani
Raffaele Santoro,
Roberta Santoro

G. Chiara, C. M. Pettinato, I. Spadaro

S. Testa Bappenheim

V. Maiello

L. Caprara, L. Decimo, F. Vecchi

Parte III

SETTORI

*Lettere, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

M. d'Arienzo

AREA DIGITALE

F. Balsamo, A. Borghi, C. Gagliardi

Comitato dei referees

Prof. Angelo Abignente – Prof. Andrea Bettetini – Prof.ssa Geraldina Boni – Prof. Salvatore Bordonali – Prof. Mario Caterini – Prof. Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti – Prof. Orazio Condorelli – Prof. Pierluigi Consorti – Prof. Raffaele Coppola – Prof. Giuseppe D’Angelo – Prof. Carlo De Angelo – Prof. Pasquale De Sena – Prof. Saverio Di Bella – Prof. Francesco Di Donato – Prof. Olivier Echappè – Prof. Nicola Fiorita – Prof. Antonio Fuccillo – Prof.ssa Chiara Ghedini – Prof. Ivàn Ibàn – Prof. Pietro Lo Iacono – Prof. Carlo Longobardo – Prof. Dario Luongo – Prof. Ferdinando Menga – Prof.ssa Chiara Minelli – Prof. Agustin Motilla – Prof. Vincenzo Pacillo – Prof. Salvatore Prisco – Prof. Federico Maria Putaturo Donati – Prof. Francesco Rossi – Prof.ssa Annamaria Salomone – Prof. Pier Francesco Savona – Prof. Lorenzo Sinisi – Prof. Patrick Valdrini – Prof.ssa Carmela Ventrella – Prof. Marco Ventura – Prof.ssa Ilaria Zuanazzi.

Direzione e Amministrazione:

Luigi Pellegrini Editore srl
Via Luigi Pellegrini editore, 41 – 87100 Cosenza
Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrineditore.it
Sito web: www.pellegrineditore.it

Direzione scientifica e redazione

I Cattedra di Diritto ecclesiastico Dipartimento di Giurisprudenza
Università degli Studi di Napoli Federico II
Via Porta di Massa, 32 Napoli – 80133
Tel. 338-4950831
E-mail: dirittoereligioni@libero.it
Sito web: rivistadirittoereligioni.com
Indirizzo web rivista: rivistadirittoereligioni.com

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.
Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01
ISSN 1970-5301

Classificazione Anvur:

La rivista è collocata in fascia “A” nei settori di riferimento dell’area 12 – Riviste scientifiche.

Diritto e Religioni

Rivista Semestrale

Abbonamento cartaceo annuo 2 numeri:

per l'Italia, € 75,00

per l'estero, € 120,00

un fascicolo costa € 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano € 50,00

Abbonamento digitale (Pdf) annuo 2 numeri, € 50,00

un fascicolo (Pdf) costa, € 30,00

È possibile acquistare singoli articoli in formato pdf al costo di € 10,00 al seguente link: <https://www.pellegrineditore.it/singolo-articolo-in-pdf/>

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore srl

Via De Rada, 67/c – 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrineditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

- bonifico bancario Iban IT82S010308880000001259627 Monte dei Paschi di Siena
- acquisto sul sito all'indirizzo: <https://www.pellegrineditore.it/diritto-e-religioni/>

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

L'Archivio degli indici della Rivista e le note redazionali sono consultabili sul sito web: rivistadirittoereligioni.com

Criteria per la valutazione dei contributi

I contributi sono sottoposti a valutazione.

Di seguito si riportano le modalità attuative.

Tipologia – È stata prescelta la via del *referee* anonimo e doppiamente cieco. L'autore non conosce chi saranno i valutatori e questi non conoscono chi sia l'autore. L'autore invierà il contributo alla Redazione in due versioni, una identificabile ed una anonima, esprimendo il suo consenso a sottoporre l'articolo alla valutazione di un esperto del settore scientifico disciplinare, o di settori affini, scelto dalla Direzione in un apposito elenco.

Criteri – La valutazione dello scritto, lungi dal fondarsi sulle convinzioni personali, sugli indirizzi teorici o sulle appartenenze di scuola dell'autore, sarà basata sui seguenti parametri:

- originalità;
- pertinenza all'ambito del settore scientifico-disciplinare IUS 11 o a settori affini;
- conoscenza ed analisi critica della dottrina e della giurisprudenza;
- correttezza dell'impianto metodologico;
- coerenza interna formale (tra titolo, sommario, e *abstract*) e sostanziale (rispetto alla posizione teorica dell'autore);
- chiarezza espositiva.

Doveri e compiti dei valutatori – Gli esperti cui è affidata la valutazione di un contributo:

- trattano il testo da valutare come confidenziale fino a che non sia pubblicato, e distruggono tutte le copie elettroniche e a stampa degli articoli ancora in bozza e le loro stesse relazioni una volta ricevuta la conferma dalla Redazione che la relazione è stata ricevuta;
- non rivelano ad altri quali scritti hanno giudicato; e non diffondono tali scritti neanche in parte;
- assegnano un punteggio da 1 a 5 – sulla base di parametri prefissati – e formulano un sintetico giudizio, attraverso un'apposita scheda, trasmessa alla Redazione, in ordine a originalità, accuratezza metodologica, e forma dello scritto, giudicando con obiettività, prudenza e rispetto.

Esiti – Gli esiti della valutazione dello scritto possono essere: (a) non pubblicabile; (b) non pubblicabile se non rivisto, indicando motivamente in cosa; (c) pubblicabile dopo qualche modifica/integrazione, da specificare nel dettaglio; (d) pubblicabile (salvo eventualmente il lavoro di *editing* per il rispetto dei criteri redazionali). Tranne che in quest'ultimo caso l'esito è comunicato all'autore a cura della Redazione, nel rispetto dell'anonimato del valutatore.

Riservatezza – I valutatori ed i componenti della Direzione, del Comitato scientifico e della Redazione si impegnano al rispetto scrupoloso della riservatezza sul contenuto della scheda e del giudizio espresso, da osservare anche dopo l'eventuale pubblicazione dello scritto. In quest'ultimo caso si darà atto che il contributo è stato sottoposto a valutazione.

Valutatori – I valutatori sono individuati tra studiosi fuori ruolo ed in ruolo, italiani e stranieri, di chiara fama e di profonda esperienza del settore scientifico-disciplinare IUS 11 o che, pur appartenendo ad altri settori, hanno dato ad esso rilevanti contributi.

Vincolatività – Sulla base della scheda di giudizio sintetico redatta dai valutatori il Direttore decide se pubblicare lo scritto, se chiederne la revisione o se respingerlo. La valutazione può non essere vincolante, sempre che una decisione di segno contrario sia assunta dal Direttore e da almeno due componenti del Comitato scientifico.

Eccezioni – Il Direttore, o il Comitato scientifico a maggioranza, può decidere senza interpellare un revisore:

- la pubblicazione di contributi di autori (stranieri ed italiani) di riconosciuto prestigio accademico o che ricoprono cariche di rilievo politico-istituzionale in organismi nazionali, comunitari ed internazionali anche confessionali;
- la pubblicazione di contributi già editi e di cui si chiedi la pubblicazione con il permesso dell'autore e dell'editore della Rivista;
- il rifiuto di pubblicare contributi palesemente privi dei necessari requisiti di scientificità, originalità, pertinenza.

INDICE

Parte I

Diritto canonico

ALESSANDRO ALBISETTI	
<i>Court of Chancery e diritto canonico</i>	25
ALESSANDRO ALBISETTI	
<i>Sul matrimonio concluso “patre cogente”</i>	41
LUIGI SABBARESE	
<i>Ascoltare, tutelare, proteggere e curare: buone prassi a partire dall’esperienza della Chiesa in Italia</i>	51

Diritto Ecclesiastico

MARIANGELA GALIANO	
<i>Considerazioni sull’eventuale trust ETS e il ramo ETS dell’ente religioso civilmente riconosciuto</i>	75
VITO GASSI	
<i>Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per la tutela del patrimonio del Fondo Edifici di Culto</i>	100
CESARE EDOARDO VARALDA	
<i>Le associazioni private di fedeli nella riforma del Terzo settore, fra profili canonici e implicazioni civili. Prime note</i>	114

Focus – Il patrimonio degli enti ecclesiastici

ANDREA BETTETINI	
<i>Introduzione</i>	126
ACHILLE ANTONIO CARRABBA	
<i>Enti ecclesiastici e atti di destinazione patrimoniale</i>	128
MARCO COTOGNI	
<i>Il ramo del Terzo settore degli Enti ecclesiastici: profili contabili e di rendicontazione</i>	152
PAOLO GHERRI	
<i>Patrimonio stabile e destinazione patrimoniale nell’ordinamento canonico</i>	163

JESÚS MIÑAMBRES	
<i>I delitti dell'amministratore di beni ecclesiastici nel nuovo Libro VI del Codice di diritto canonico</i>	187
MICHELE M. PORCELLUZZI	
<i>L'Ente Ecclesiastico Civilmente Riconosciuto: un istituto ancora valido</i>	205
Diritti Confessionali	
FABIO BALSAMO	
<i>Religious laws and water footprint reduction</i>	211
VASCO FRONZONI	
<i>Sicurezza alimentare, libertà religiosa e sostenibilità ESG nel Global South. Un'analisi giuridica a partire dall'Islam</i>	226
Diritto Vaticano	
DAVID DURISOTTO	
<i>SCV e alcune recenti evoluzioni del diritto vaticano</i>	239
Storia delle istituzioni religiose e dei rapporti tra Diritto e Religioni	
ORAZIO CONDORELLI	
<i>"Missus sum ego Rogerius". Alle origini della Legazia apostolica di Sicilia</i>	266
DENARD VESHI, CARLO VENDITTI, RAFFAELE PICARO, KRISTEL HAXHIA	
<i>Right to property of the Religious Entities in Albania in the Second Half of XXth century: from Banning it to the Right to Restitution and Compensation</i>	301
Focus – Ortodossia o eterodossia? Una riflessione a distanza di quattro secoli sulla concezione dello Stato nel pensiero di Paolo Sarpi e Roberto Bellarmino	
SILVIO TROILO	
<i>Le ragioni di una riflessione a distanza di quattro secoli sulla concezione dello Stato nel pensiero di Paolo Sarpi e Roberto Bellarmino</i>	312
MATTEO CARRER	
<i>Roberto Bellarmino, teologo politico o politico teologo? Spunti dalla vicenda dell'interdetto veneziano in polemica con Paolo Sarpi</i>	318
DANIELE EDIGATI	
<i>«Che il Principato nella società umana è istituito da Dio». Paolo Sarpi, la sovranità dello Stato e il governo della religione nella Venezia del primo '600</i>	336
ANTONIO MITROTTI	
<i>Buon andamento ed imparzialità dell'Amministrazione alla luce del pensiero di Roberto Bellarmino e Paolo Sarpi</i>	353
MARIA D'ARIENZO	
<i>I rapporti tra Stato e Chiesa cattolica. Spunti di riflessione a partire dal pensiero di Paolo Sarpi e Roberto Bellarmino</i>	369

Argomenti, dibattiti, cronache

SALVATORE BERLINGÒ

Dal Pathirion al Mare nostrum, il Mar Mediterraneo: una “frontiera di pace” o il “cimitero più grande d’Europa”? 374

GIOVANNI BRANDI CORDASCO SALMENA

Magica incantamenta. Religio e devianze nel diritto di Roma antica fino all’evento del Principato. Sulla difficile lettura di tab. VIII, 8a e tab VIII, 8b. 384

AIDA FAHRAT

«Abbiamo bisogno di Ibn Rushd?». Riflessione a partire dal volume di Ibrahim Bourchachen 418

YARU LI

Marriage law: Possible interactions between the new Civil Code and the Code of Canon Law 424

SARA LUCREZI

Sanctus Pater Patriae. La figura di Augusto tra patria potestas, auctoritas e sanctitas 445

GIOVANNI TURCO

Natura, bene comune, prudenza politica. Premesse intellettuali alla vita civile nella Seconda Scolastica 463

Parte II

Nota della Direzione 513

Giurisprudenza e legislazione amministrativa 515



- *Presentazione*

- *Consiglio di Stato, Sezione Prima, Adunanza di Sezione del 22 marzo 2023, parere 10 maggio 2023, n. 687*

(Enti di culto diverso dal cattolico – Riconoscimento)

- *Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Sez. giurisdizionale, 22 novembre 2022, n. 1209*

(Edifici di culto – Diversa ratio dei commi 1 e 3 dell’art. 5 accordi di Villa Madama)

- *Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. III Quater di Roma, 7 aprile 2023, n. 6031*

(Utilizzo sostanze vietate all’interno di funzioni religiose – Legittimità di divieto – Non violazione art. 19 Cost.)

- *Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sez. I di Napoli, 24 maggio 2023, n. 3158*

(Dinego iscrizione Trust nel RUNTS – Trust e ramo ente ecclesiastico – Disparità di trattamento – Infondata)

- *Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, Sez. I, 30 maggio 2023 n. 32*

(Procedimento di revoca concessione utilizzo bene immobile destinato al culto cattolico – Comunicazione anche all’Autorità ecclesiastica – Legittimità)

Giurisprudenza e legislazione canonica e vaticana

517



- *Presentazione*

LEGISLAZIONE CANONICA

- *Costituzione Apostolica In Ecclesiarum Communionem, circa l'ordinamento del Vicariato di Roma (6 gennaio 2023)*

- *Regolamento della Commissione Indipendente di Vigilanza del Vicariato di Roma (14 febbraio 2023)*

- *Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio circa il Patrimonio della Sede Apostolica (20 febbraio 2023)*

- *Rescriptum ex Audientia SS.MI. circa l'implementazione del Motu Proprio Traditionis custodes (21 febbraio 2023)*

- *Chirografo del Santo Padre Francesco per il nuovo Statuto dell'Istituto per le Opere di Religione (7 marzo 2023)*

- *Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio del Sommo Pontefice Francesco sulla Riforma del Diritto Penale delle Chiese Orientali (20 marzo 2023)*

- *Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio del Sommo Pontefice Francesco "Vos estis Lux Mundi" (25 marzo 2023)*

- *Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio del Sommo Pontefice Francesco con la quale vengono modificati i termini del ricorso del membro dimesso da un Istituto di Vita Consacrata (2 aprile 2023)*

- *Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio del Sommo Pontefice Francesco con la quale vengono mutate alcune norme del Codice dei Canonici delle Chiese Orientali relative ai Vescovi che hanno raggiunto gli ottanta anni di età nel Sinodo dei Vescovi delle rispettive Chiese sui iuris (16 aprile 2023)*

- *Rescriptum ex Audientia SS.MI. circa i compiti dell'Ufficio del Revisore Generale (26 aprile 2023)*

LEGISLAZIONE VATICANA

- *Decreto N. DLXX del Presidente della Pontificia Commissione dello Stato della Città del Vaticano riguardante le persone giuridiche (8 marzo 2023)*

- *Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio del Sommo Pontefice Francesco recante modifiche alla normativa penale e all'ordinamento giudiziario dello Stato Città del Vaticano (12 aprile 2023)*

Giurisprudenza e legislazione civile

519



- *Presentazione*

- *Corte di Cassazione, Sez. I civile, ordinanza 4 gennaio 2023, n. 149*
(Matrimonio canonico – nullità – sentenza ecclesiastica – delibazione – prolungata convivenza – ordine pubblico)

- *Corte di Cassazione, Sez. III civile, ordinanza 5 gennaio 2023, n. 220*
(Libertà religiosa – impossibilità a celebrare il Capodanno ebraico – interruzione fornitura gas – danno non patrimoniale)

- *Corte di Cassazione, Sez. I civile, ordinanza 13 gennaio 2023, n. 838*
(Matrimonio canonico – nullità – sentenza ecclesiastica – delibazione – natura del procedimento – ordinario giudizio di cognizione)

- *Corte di Cassazione, Sez. I civile, ordinanza 10 febbraio 2023, n. 4137*
(Status di rifugiato – libertà religiosa – persecuzioni – riconoscimento – intervento del giudice)

- *Corte di Cassazione, Sez. I civile, ordinanza 7 marzo 2023, n. 6802*
(Minore – libertà religiosa – IRC – contrasto tra genitori – separazione coniugale – intervento del giudice)

- *Corte d'Appello di Palermo, sentenza 9 marzo 2023*
(Matrimonio canonico – nullità – sentenza ecclesiastica – delibazione – accertamento dei presupposti)

- *Corte d'Appello di Catania, Sezione della Famiglia, della Persona, dei Minori, sentenza 3 giugno 2022, n. 1201*
(Delibazione; riserva mentale; ordine pubblico)

con nota di

ANDREA MICCICHÈ

Tra conoscibilità della riserva mentale, affidamento incolpevole e valutazione del materiale probatorio. Nota a Corte di Appello di Catania, Sezione della Famiglia, della Persona, dei Minori, sentenza 3 giugno 2022, n. 1201

Giurisprudenza costituzionale, eurounitaria e CEDU

521



- *Presentazione*

- *Corte EDU, Nabokikh e altri v. Russia (Applications nos. 19428/11),*

gennaio 2023

(Testimoni di Jeova – Assemblee religiose non autorizzate – Perquisizioni violazione dell’art. 9 della Convenzione)

- *Corte EDU, Milshiteyn v. Russia* (Application no. 1377/14), 31 gennaio 2023

(Nuovi movimenti religiosi – divieto pubblicazioni e divulgazioni – Presunzione di pericolosità estremistica – Violazione dell’art. 10 CEDU letto alla luce dell’art. 9 CEDU)

- *Corte EDU, Ossewaarde v. Russia* (R. n. 27227/17), 7 marzo 2023

(Attività di proselitismo – Non affiliazione a comunità registrate – Divieto di discriminazione e privilegi – Violazione sia dell’articolo 9 che dell’articolo 14, letto in combinato disposto con l’articolo 9, della Convenzione – Obbligo di risarcire il danno causato al ricorrente)

- *Corte EDU, Testimoni di Geova v. Finlandia* (R. n. 31172/19), 9 maggio 2023

(Testimoni di Jeova – Attività di proselitismo porta a porta – Compatibilità con legge sulla privacy – Violazione dell’art. 9 CEDU: esclusione)

Giurisprudenza e legislazione internazionale

523



- *Presentazione*

LIBERTÀ RELIGIOSA

- *Bundesarbeitsgericht, sentenza n. 9 AZR 253/22 del 25 aprile 2023 (GERMANIA)*

(lavoro religionis causa – retribuzione – definizione concetto religione)

- *Upper Tribunal UK, affaire Religious Education College (Scientology) Inc vs Ricketts (VO)[2023] UKUT 1 (LC), del 5 gennaio 2023 (REGNO UNITO)*

(esenzioni tributarie – edificio di culto – apertura al pubblico)

- *Parlamento del Texas, legge n. 763, 25 maggio 2023 (USA)*

(cappellani nelle scuole pubbliche – fondi pubblici – Primo Emendamento)

- *Ohio Court of Appeals, affaire Ohio vs Loftis, 19 maggio 2023 (USA)*

(giusto processo – terzietà giudici – ordine morale)

ISLAM

- *Conseil d’État, sentenza n. 458088, IIème e VIIème chambres, del 29 giugno 2023 (FRANCIA)*

(hijab – federazioni sportive – simboli religiosi)

- *Förvaltningsrätten I Stockholm, sentenze nn. 2741-23 e 2925-23, del 4 aprile 2023 (SVEZIA)*

(libertà di manifestazione politica – hate speech – Corano)

RAPPORTI DI LAVORO

- *LAG Hannover, sentenza n. 10 Sa 762/22, del 26 giugno 2023 (GERMANIA)*
(madre surrogata – violazione principi Chiesa luterana – *nulla poena sine culpa*)
- *U.S. Supreme Court, affaire Groff vs DeJoy, del 29 giugno 2023 (USA)*
(riposo sabbaico – obblighi datore di lavoro – Primo Emendamento)

CHIESA CATTOLICA

- *Karnataka High Court, affaire Diocese of Chikkamagaluru vs Lancy J Narona, del 26 maggio 2023 (INDIA)*
(giurisdizione statale – diritto canonico – questioni rituali)

LAICITÀ DELLO STATO

- *Supreme Court of India, n. 190/2023, del 27 febbraio 2023 (INDIA)*
(secolarizzazione valenza nomi religiosi – retaggio storico – Stato multi-religioso)

Giurisprudenza e legislazione penale

525



- *Presentazione*
- *Corte di Cassazione, Sezione Terza penale, 19 gennaio 2023, n. 1463*
(Qualifica di incaricato di pubblico servizio – Cappellano del carcere – Sussistenza)
- *Corte di Cassazione, Sezione Terza penale, 14 marzo 2023, n. 13102*
(Illecito trattamento di dati – Diffusione del credo religioso senza consenso – Realizzazione da parte del privato cittadino – Sussistenza)
- *Corte di Cassazione, Sezione Terza penale, 3 aprile 2023, n. 13786*
(Reati sessuali – Rilevanza del fattore religioso – Esclusione)
- *Corte di Cassazione, Sezione Sesta penale, 13 giugno 2023, n. 34214*
(Maltrattamenti in famiglia – Finalità educativo-religiosa – Elemento soggettivo – Irrilevanza)

Giurisprudenza e legislazione tributaria

527



- *Presentazione*
- *Corte di Cassazione, Sez. tributaria, ordinanza 13 maggio 2022, n. 15364*
(IMU – enti ecclesiastici – L. 20 maggio 1985, n. 222 – attività di religione e di culto)
- *Corte di Cassazione, Sez. tributaria, sentenza 23 maggio 2022, n. 16641*
(TARI – TARSU – artt. 62 e 70 del D.lgs. n. 507 del 1993 – edifici adibito)

al culto)

- *Corte di Cassazione, Sez. tributaria, ordinanza 7 novembre 2022, n. 32765* (ICI – art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 – enti ecclesiastici – attività sanitaria – non compete)

- *Corte di Cassazione, Sez. tributaria, ordinanza 14 febbraio 2023, n. 4567* (ICI – art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 – enti ecclesiastici – attività ricettiva – casa per ferie – non compete)

- *Corte di Cassazione, Sezione tributaria, ordinanza 18 aprile 2023, n. 10400* (D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6, comma 1 – IRES – agevolazioni – locazione – compete)

- *Corte di Cassazione, Sez. tributaria, ordinanza 16 aprile 2023, n. 9922* (IMU – enti ecclesiastici – scuola paritaria)

- *Corte di Cassazione, Sez. tributaria, ordinanza 17 aprile 2023, n. 10201* (Art. 67, comma 1, lett. b) tuir – plusvalenza – trasferimenti immobiliari – istituto diocesano per il sostentamento del clero – soppressione enti ecclesiastici – non spetta)

Parte III

Lecture

PASQUALE LILLO

Il multiculturalismo nella prospettiva biogiuridica italiana 531

Recensioni

SERGIO F. AUMENTA, ROBERTO INTERLANDI, «*La Curia Romana secondo Praedicate Evangelium*», *Subsidia canonica* 40, EDUSC, Roma, 2023, pp. 227 (**Fabio Vecchi**) 545

CARLO FANTAPPIÈ, *Metamorfosi dlla sinodalità. Dal Vaticano II a Papa Francesco*, Marcianum Press, Venezia, 2023, pp. 117 (**Patrick Valdrini**) 549

ALESSANDRO NEGRI, *Radicalizzazione religiosa e de-radicalizzazione laica. Sfide giuridiche per l'ordinamento democratico* Carocci, Roma, 2023, pp. 187 (**Tania Pagotto**) 554

STEFANO ROSSANO, *Praedicate Evangelium. La Curia Romana di Papa Francesco*, Valore Italiano Editore, Roma, 2023, pp. 173 (**Giovanni Parise**) 561

GIUSEPPE SCIACCA, *Epikieion della Reverenda Camera Apostolica. Brevi cenni storico-canonistici*, Mucchi editore, Modena, 2022, pp. 93 (**Nico Spuntoni**) 564

INDEX

Part I

Canon Law

- ALESSANDRO ALBISETTI
Court of Chancery and Canon Law 25
- ALESSANDRO ALBISETTI
On the marriage stipulated “patre cogente” 41
- LUIGI SABBARESE
Listening, Protecting, Safeguarding and Caring: Good practices from the experience of the Church in Italy 51

Ecclesiastical Law

- MARIANGELA GALIANO
Considerations on the possible ETS trust and the ETS branch of the civilly recognised religious entity 75
- VITO GASSI
The National Recovery and Resilience Plan for the protection of the heritage of the “Fondo Edifici di Culto” 100
- CESARE EDOARDO VARALDA
Private associations of the faithful in the reform of the Third Sector, between canonical profiles and civil implications. First notes 114

Focus – The patrimony of ecclesiastical bodies

- ANDREA BETTETINI
Introduction 126
- ACHILLE ANTONIO CARRABBA
Ecclesiastical entities and deeds of patrimonial destination 128
- MARCO COTOGNI
The third sector branch of ecclesiastical bodies: accounting and reporting profiles 152
- PAOLO GHERRI
Stable patrimony and patrimonial destination in the canonical system 163
- JESÚS MIÑAMBRES
The crimes of the administrator of ecclesiastical goods in the new Book VI of the Code of Canon Law 187
- MICHELE M. PORCELLUZZI
The civilly recognized ecclesiastical entity: a still valid instrument 205

Religious Laws

FABIO BALSAMO

Religious laws and water footprint reduction 211

VASCO FRONZONI

Food security, religious freedom and ESG sustainability in the Global South. A juridical analysis starting from Islam 226

Vatican Law

DAVID DURISOTTO

Vatican City State and some recent evolutions of Vatican law 239

History of religious institutions and relations between law and religions

ORAZIO CONDORELLI

“Missus sum ego Rogerius”. At the Origins of the Apostolic Legation of Sicily 266

DENARD VESHI, CARLO VENDITTI, RAFFAELE PICARO, KRISTEL HAXHIA

Right to property of the Religious Entities in Albania in the Second Half of XXth century: from Banning it to the Right to Restitution and Compensation 301

Focus – Orthodoxy or Heterodoxy? A reflection after four centuries on the conception of the State in the thought of Paolo Sarpi and Roberto Bellarmino

SILVIO TROILO

The reasons for a reflection after four centuries on the conception of the State in the thought of Paolo Sarpi and Roberto Bellarmino 312

MATTEO CARRER

Robert Bellarmine, political theologian or theological politician? Hints from the Venetian interdict in dispute with Paolo Sarpi 318

DANIELE EDIGATI

‘Che il Prencipato nella società umana è instituito da Dio’. Paolo Sarpi, the Sovereignty of the State and the Government of Religion in Venice of Early 17th Century 336

ANTONIO MITROTTI

Good performance and impartiality of the Administration in the light of the thought of Roberto Bellarmino and Paolo Sarpi 353

MARIA D’ARIENZO

Relations between State and Catholic Church. Reflections starting from the thought of Paolo Sarpi and Roberto Bellarmino 369

Topics, debates, chronicles

SALVATORE BERLINGÒ

From Pathirion to Mare nostrum, the Mediterranean Sea: a “frontier of peace” or the “largest cemetery in Europe”? 374

GIOVANNI BRANDI CORDASCO SALMENA	
<i>Magica incantamenta. Religio and deviation sinancient Roman Law until the advent of the principate. On the difficult reading of tab. VIII, 8 a e tab. VIII, 8 b</i>	384
AIDA FAHRAT	
«Do we need Ibn Rushd?». <i>Reflections starting from the book of Ibrahim Burchachen</i>	418
YARU LI	
<i>Marriage law: Possible interactions between the new Civil Code and the Code of Canon Law</i>	424
SARA LUCREZI	
<i>Sanctus pater patriae. The figure of Augustus between patria potestas, auctoritas and sanctitas</i>	445
GIOVANNI TURCO	
<i>Common good, law, political prudence. Intellectual premises for civil life in the Second Scholasticism</i>	463

Part II

Note of the Direction	513
Administrative Jurisprudence and Legislation	516



- *Presentation*
- *Council of State, First Section, Section meeting, counsel of 10 May 2023, no. 687*
(Non-Catholic religious bodies – Recognition)
- *Council of Administrative Justice for the Sicilian Region, Jurisdictional Section, 12 November 2022, no. 1209*
(Buildings of worship – Different ratio of comma 1 and 3 of Villa Madama Agreements)
- *Latium Regional Administrative Court, Third quater Section of Rome, 7 April 2023, no. 6031.*
(Use of prohibited substances in religious functions – Legitimacy of prohibition – Non-violation of art. 19 of the Constitution)
- *Campania Regional Administrative Court, First Section of Naples, 24 May 2023, no. 3158*
(Denial to register Trust in RUNTS – Trust and ecclesiastical body branch – Different treatment – Unfounded)

- *Marche Regional Administrative Court, First Section, 30 May 2023, no. 32.*
(Procedure for revocation of the concession to use real estate intended for Catholic worship – Communication also to the Ecclesiastical Authority – Legitimacy)

Canonical and Vatican Jurisprudence and Legislation

518



- *Presentation*

CANONICAL LEGISLATION

- *Apostolic Constitution In Ecclesiarum Communionem on the organisation of the Vicariate of Rome (6 January 2023)*
- *Regulation of the Independent Supervisory Commission of the Vicariate of Rome (14 February 2023)*
- *Apostolic Letter issued Motu Proprio of the Supreme Pontiff Francis concerning the patrimony of the Apostolic See (20 February 2023)*
- *Rescriptum ex Audientia SS.MI. concerning the implementation of Motu Proprio Traditionis custodes (21 February 2023)*
- *Chirograph of the Holy Father Francis for the new Statute of the Institute for the Works of Religion (7 March 2023)*
- *Apostolic Letter issued Motu Proprio of the Supreme Pontiff Francis concerning the Reform of the Criminal Law of the Eastern Churches (20 March 2023)*
- *Apostolic Letter issued Motu Proprio of the Supreme Pontiff Francis "Vos estis Lux Mundi" (25 March 2023)*
- *Apostolic Letter issued Motu Proprio of the Supreme Pontiff Francis modifying the terms of recourse of a member dismissed from an Institute of Consecrated Life (2 April 2023)*
- *Apostolic Letter issued Motu Proprio of the Supreme Pontiff Francis changing certain norms of the Code of Canons of the Eastern Churches concerning Bishops who have reached the age of eighty in the Synod of Bishops of the respective sui iuris Churches (16 April 2023)*
- *Rescriptum ex Audientia SS.MI. concerning the duties of the Office of the General Auditor (26 April 2023)*

VATICAN LEGISLATION

- *Decree No. DLXX of the President of the Pontifical Commission of the Vatican City State concerning juridical persons (8 March 2023)*
- *Apostolic Letter issued Motu Proprio of the Supreme Pontiff Francis modifying the criminal regulation and judicial system of the Vatican City State (12 April 2023)*

- *Fundamental Law of the Vatican City State (13 May 2023)*

Civil Jurisprudence and Legislation

520



- *Presentation*

- *Court of Cassation, First Civil Section, ordinance no. 149 of 4 January 2023*
(Canonical marriage – nullity – ecclesiastical judgment – deliberation – prolonged cohabitation – public policy)

- *Court of Cassation, Third Civil Section, ordinance no. 220 of 5 January 2023*
(Religious freedom – impossibility to celebrate the Jewish New Year – interruption of gas supply – non-pecuniary damage)

- *Court of Cassation, First Civil Section, ordinance no. 838 of 13 January 2023*
(Canonical marriage – nullity – ecclesiastical judgment – deliberation – nature of proceedings – ordinary judgment of cognition)

- *Court of Cassation, First Civil Section, ordinance no. 4137 of 10 February 2023*

(Refugee status – religious freedom – persecution – recognition – intervention of the court)

- *Court of Cassation, First Civil Section, ordinance no. 6802 of 7 March 2023*
(Child – religious freedom – IRC – conflict between parents – marital separation – intervention of the judge)

- *Court of Appeal of Palermo, judgment of 9 March 2023*

(Canonical marriage – nullity – ecclesiastic judgment – deliberation – ascertainment of conditions)

- *Court of Appeal of Catania, judgment of 3 June 2022, no. 1201*

(Deliberation; mental reservation; public order)

annotated by

ANDREA MICCICHÈ

Between knowability of mental reservation, legitimate expectation, and evaluation of evidence (Court of Appeal of Catania, Family Section, judgment of 3rd June 2022, no. 1201)

Constitutional, EU and ECHR Jurisprudence

522



- *Presentation*

- *European Court of Human Rights, Case of Nabokikh and others c. Russia* (Applications nos. 19428/11 and 6 others), January 2023

(Jehovah's witnesses – Unauthorized religious assemblies – Police searches – Violation of the art. 9 of the Convention)

- *European Court of Human Rights, Case of Milshiteyn c. Russia* (Application no. 1377/14), 31 January 2023

(New religious movements – Ban on publications and disclosures – Presumption of extremist danger – Violation of the art. 10 of the ECHR read in the light of art. 9 ECHR)

- *European Court of Human Rights, Case of Ossewaarde c. Russia* (R. n. 27227/17), 7 March 2023

(Proselytizing activities – Non-affiliation to registered communities – Prohibition of discrimination and privileges – Violation of both Article 9 and Article 14, read in conjunction with Article 9, of the Convention – Obligation to compensate the damage caused to the applicant)

- *European Court of Human Rights, Case of Jeova's witness c. Finlandia* (R. n. 31172/19), 9 May 2023

(Jehovah's Witnesses – Door-to-door proselytizing activity – Compatibility with privacy law – Violation of the art. 9 ECHR: exclusion)

International Jurisprudence and Legislation

524



-*Presentation*

RELIGIOUS FREEDOM

- *Bundesarbeitsgericht, Judgment No 9 AZR 253/22 of 25 April 2023* (GERMANY)

(employment religionis causa – remuneration – definition of religion)

- *Upper Tribunal UK, affaire Religious Education College (Scientology) Inc v Ricketts (VO)[2023] UKUT 1 (LC), of 5 January 2023* (UNITED KINGDOM)

(tax exemptions – building of worship – opening to the public)

- *Texas Parliament, Act No. 763, 25 May 2023* (USA)

(chaplains in public schools – public funds – First Amendment)

- *Ohio Court of Appeals, affaire Ohio v. Loftis, 19 May 2023* (USA)

(due process – third-party judges – moral order)

ISLAM

- *Conseil d'état, Judgment No. 458088, IIème and VIIème chambres, 29 June 2023* (FRANCE)

(hijab – sports federations – religious symbols)

- *Förvaltningsrätten I Stockholm, Judgments Nos. 2741-23 and 2925-23, 4*

April 2023 (SWEDEN)

(Freedom of political demonstration – hate speech – Koran)

LABOUR RELATIONS

- *LAG Hannover, Judgment No. 10 Sa 762/22, 26 June 2023 (GERMANY)*

(surrogate mother – violation of Lutheran Church principles – nulla poe- na sine culpa)

- *U.S. Supreme Court, affaire Groff vs DeJoy, of 29 June 2023 (USA)*

(sabbatical leave – employer’s obligations – First Amendment)

CATHOLIC CHURCH

- *Karnataka High Court, affaire Diocese of Chikkamagaluru vs Lancy J Narona, 26 May 2023 (INDIA)*

(state jurisdiction – canon law – ritual matters)

SECULARISM

- *Supreme Court of India, No. 190/2023, dated 27 February 2023 (INDIA)*

(secularisation of religious names – historical heritage – multi-religious state)

Criminal Jurisprudence and Legislation

526



- *Presentation*

- *Court of Cassation, Third Criminal Section, 19 January 2023, no. 1463*

(Qualification of public service officer – Prison chaplain – Subsistence)

- *Court of Cassation, Third Criminal Section, 14 March 2023, no. 13102*

(Illegal data processing – Dissemination of religious beliefs without consent – Realization by the private citizen – Subsistence)

- *Court of Cassation, Third Criminal Section, 3 April 2023, no. 13786*

(Sex crimes – Relevance of the religious factor – Exclusion)

- *Court of Cassation, Sixth Criminal Section, 13 June 2023, no. 34214*

(Mistreatment in the family – Educational-religious purpose – Subjective element – Irrelevance)

Fiscal Jurisprudence and Legislation

528



- *Presentation*

- *Court of Cassation, Fiscal Section, ordinance of 13 May 2022, no. 15364*

(IMU – ecclesiastical bodies – Law 20 May 1985, n. 222 – religious and

- cult activities)
 - *Court of Cassation, Fiscal Section, of 23 May 2022, no. 16641*
 (TARI – TARSU – Articles 62 and 70 of Legislative Decree No 507 of 1993 – buildings used for worship)
 - *Court of Cassation, Fiscal Section, ordinance of 7 November 2022, no. 32765*
 (ICI – Article 7(1)(i) of Legislative Decree No 504 of 1992 – ecclesiastical bodies – health activity – not applicable)
 - *Court of Cassation, Fiscal Section, ordinance of 14 February 2023, no. 4567*
 (ICI – art. 7, paragraph 1, letter i), of Legislative Decree no. 504 of 1992 – ecclesiastical bodies – hospitality business – holiday home – not competing)
 - *Court of Cassation, Fiscal Section, ordinance of 18 April 2023, no. 10400*
 (Presidential Decree No 601 of 1973, Article 6(1) – IRES – benefits – leasing – competes)- *Court of Cassation, Fiscal Section, ordinance of 16 April 2023, no. 9922*
 (IMU – ecclesiastical bodies – parochial school)
 - *Court of Cassation, Fiscal Section, ordinance of 17 April 2023, no. 10201*
 (Art. 67(1)(b) tuir – capital gains – real estate transfers – diocesan institute for the support of the clergy – suppression of ecclesiastical bodies – not applicable)

Part III

Lectures

PASQUALE LILLO

- Multiculturalism in the Italian biolegal perspective* 531

Reviews

- SERGIO F. AUMENTA, ROBERTO INTERLANDI, «*La Curia Romana secondo Praedicate Evangelium*», *Subsidia canonica* 40, EDUSC, Rome, 2023, pp. 227 (**Fabio Vecchi**) 545
- CARLO FANTAPPIÈ, *Metamorfosi dlla sinodalità. Dal Vaticano II a Papa Francesco*, Marcianum Press, Venice, 2023, pp. 117 (**Patrick Valdrini**) 549
- ALESSANDRO NEGRI, *Radicalizzazione religiosa e de-radicalizzazione laica. Sfide giuridiche per l'ordinamento democratico* Carocci, Rome, 2023, pp. 187 (**Tania Pagotto**) 554
- STEFANO ROSSANO, *Praedicate Evangelium. La Curia Romana di Papa Francesco*, Valore Italiano Editore, Rome, 2023, pp. 173 (**Giovanni Parise**) 561
- GIUSEPPE SCIACCA, *Epikieion della Reverenda Camera Apostolica. Brevi cenni storico-canonistici*, Mucchi editore, Modena, 2022, pp. 93 (**Nico Spuntoni**) 564

“Missus sum ego Rogerius”. *Alle origini della Legazia apostolica di Sicilia**

“Missus sum ego Rogerius”. *At the Origins of the Apostolic Legation of Sicily*

ORAZIO CONDORELLI

RIASSUNTO

La Legazia apostolica è una istituzione che ha caratterizzato la storia delle relazioni tra potere ecclesiastico e potere politico in Sicilia dal secolo XI fino al 1871. Questo saggio esamina le origini di tale istituzione, che risalgono a un privilegio che papa Urbano II concesse nel 1098 al conte Ruggero d'Altavilla, quale riconoscimento dei suoi meriti nella riconquista della Sicilia dal dominio dei Musulmani e nella sua restituzione alla Cristianità.

PAROLE CHIAVE

Sicilia normanna; Legazia apostolica; conte Ruggero I; papa Urbano II; re Ruggero II.

ABSTRACT

The Apostolic legation is an institution that characterized the history of relations between ecclesiastical power and political power in Sicily from the 11th century until 1871. This essay examines the origins of this institution, which date back to a privilege that pope Urban II granted to count Roger of Hauteville in 1098, as recognition for his merits in the reconquest of the Sicily from the Muslim rule and its return to Christianity.

KEYWORDS

Norman Sicily; Apostolic legation; count Roger I; pope Urban II; king Roger II.

SOMMARIO: *1. Nel secolo XI: lo sguardo lungimirante di Roma rivolto alla Sicilia – 2. Roberto, Ruggero e la riconquista della Sicilia alla Cristianità – 3. La ricostituzione della Chiesa latina in Sicilia – 4. La bolla di Urbano II e le origini del privilegio della Legazia apostolica – 5. La sorte del privilegio della Legazia sotto Ruggero II: l'interpretazione e i moniti*

* Relazione presentata al Convegno *Chiesa Società Territorio a Troina. Dai Normanni alla prima Età Moderna*, svoltosi a Troina dal 23 al 25 marzo 2023; ne è prevista la pubblicazione negli Atti del Convegno.

di Pasquale II (1117) – 6. Nel secolo XII: ricordi della Legazia sicula nella “Summa Decretorum” di Uguccione – 7. Aspetti della politica ecclesiastica normanna: la mano comitale e regia sulle elezioni episcopali. Una testimonianza di Giovanni di Salisbry – 8. Conferma delle prerogative regie sulla Chiesa in Sicilia: il “Pactum Beneventanum” (1156) – 9. Per concludere. Guglielmo II: “omnes ecclesias regni nostri... in manu nostra et protectione habemus”.

1. Nel secolo XI: lo sguardo lungimirante di Roma sulla Sicilia

Almeno dal 1050 la Chiesa romana aveva proiettato il suo sguardo lungimirante sulla Sicilia. L’isola, che da due secoli era caduta in mano musulmana, era da recuperare alla cristianità, e in questa prospettiva è da interpretare il gesto di Leone IX che, appena eletto pontefice, nominò Umberto da Silvacandida “archiepiscopus Sicilie”¹. La fonte che tramanda l’evento, i *Gesta Senoniensis Ecclesiae* di Richerio, è stata giudicata sospetta, ma acquista maggiore credibilità grazie a un passo del *De corpore et sanguine Domini* di Lanfranco di Pavia che, a non molti anni di distanza (1065 circa), parlava di Umberto di Moyenmoutier come *archiepiscopus* che papa Leone IX aveva condotto a Roma per destinarlo “a predicare la parola del Signore ai Siculi”².

¹ GEORGIUS WAITZ (ed.), *Richerii Gesta Senoniensis Ecclesiae*, I.18, in *Monumenta Germaniae Historica, Scriptores XXV*, Impensis Bibliopolii Hahniani, Hannoverae, 1880, p. 280: “Humbertum quoque Mediani-monasterii abbatem secum ducens, archiepiscopum Sicilie ordinavit, deinde Rome cardinale ad vices suas supplendas secum morari precepit. Millesimo quinquagesimo anno domnus Leo papa ad partes istas rediens, sancti Arnulfi ecclesiam Metti dedicavit”. La notizia è comunemente accettata dagli storici, per esempio SALVATORE FODALE, *L’Apostolica Legazia e altri studi su Stato e Chiesa*, Sicania, Messina, 1991, pp. 52-53; JULIA BECKER, *Graf Roger I. von Sizilien. Wegbereiter des normannischen Königreichs* (Bibliothek des Deutschen Historischen Institut in Rom 117), Max Niemeyer, Tübingen, 2008, p. 131; GAETANO ZITO, *Prospettiva ecclesiologica normanna nella Sicilia del secolo XI*, nel vol. PIETRO DALENA, CARMELINA URSO (a cura di), *Ut sementem feceris, ita metes. Studi in onore di Biagio Saitta*, Bonanno, Acireale – Roma, 2016, pp. 171-203 (p. 181). In tempi più recenti Glauco M. Cantarella ha posto in dubbio, con argomenti articolati, la veridicità della notizia, senza negarla nettamente: GLAUCO M. CANTARELLA, *I Normanni e la Chiesa di Roma. Aspetti e momenti*, nel vol. *Chiese locali e Chiese regionali nell’Alto Medioevo*, Spoleto, 4-9 aprile 2013 (Settimane di studio della Fondazione Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo 61), Fondazione Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, Spoleto, 2014, pp. 377-406, in particolare pp. 380-386. La notizia, pur discussa e discutibile, è accettata da NICOLANGELO D’ACUNTO, *Umberto di Silva Candida*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 97, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 2020, consultato in rete sul sito www.treccani.it, e nel successivo saggio *Il Papato e la conquista normanna nel secolo XI*, nel vol. *Melfi normanna dalla conquista alla monarchia. Convegno internazionale di studio promosso per il millenario di fondazione della città fortificata di Melfi (1018-2018)*, Melfi (dicembre 2020-Febbraio 2021), Mario Adda editore, Bari, 2021, pp. 99-120 (105-106).

² LANFRANCUS CANTUARIENSIS, *De corpore et sanguine Domini*, cap. 2, in *Patrologia Latina* (d’ora in poi: PL), vol. 150, coll. 409-410: “Lanfrancus: Humbertum virum fuisse religiosum, fide Christiana

Non sappiamo se Umberto abbia mai fatto alcunché in questa direzione, in ogni caso prima del maggio 1050 fu creato cardinale vescovo di Silva Candida. Nei fatti la “missione” siciliana era puramente formale (potremmo dire: *in partibus infidelium*), tuttavia può essere letta in duplice prospettiva: come manifestazione dell’intenzione di riassorbire la Sicilia nel seno della cristianità, ma anche di rivendicare la giurisdizione romana su un’Isola che, insieme a parte del Meridione peninsulare, dal secolo VIII era stata attratta nell’orbita giurisdizionale del patriarcato di Costantinopoli³.

La Sede Apostolica si dimostrò altrettanto lungimirante allorché individuò nei due fratelli Roberto il Guiscardo e Ruggero d’Altavilla gli strumenti di un’operazione politico-religiosa che fu condotta a felice compimento nello spazio di pochi decenni⁴. La svolta decisiva avvenne a Melfi nel 1059, allorché papa Nicolò II – accompagnato da Umberto di Silva Candida nel suo viaggio meridionale⁵ – concesse a Roberto il Guiscardo l’investitura feudale

et sanctissimis operibus perseverantissime decoratum, scientia divinarum ac saecularium litterarum ap-
prime eruditum testantur omnes qui vel propria experientia eum noverunt, vel ab aliis qui ipsum experti
sunt, ejus cognitionem acceperunt. Hunc, non de Burgundia, sed de Lotharingia sanctus Leo Romam
traduxit, ad praedicandum Siculis verbum Dei archiepiscopum ordinavit, postea vero sancta Romana
Ecclesia praesulem sibi cardinalem constituit”. Lanfranco di Pavia sarebbe divenuto arcivescovo di
Canterbury nel 1070, morì nel 1089. La sua vicinanza a Leone IX (già subito dopo la sua elezione
nel 1049, quindi mentre si svolgevano gli eventi narrati da Richerio), poi a Nicolò II e Alessandro II,
le sue ripetute presenze in sinodi italiani (fra i quali quelli di Roma e Vercelli del 1050, forse anche
quello romano del 1059), lasciano intendere che egli era testimone bene informato: probabilmente la
sua fonte non erano i *Gesta* di Richerio. La testimonianza di Lanfranco non è discussa da Cantarella
e D’Acunto nei lavori citati alla nota precedente. Su Lanfranco v. MARGARET GIBSON, *Lanfranco.
Da Pavia al Bec ed a Canterbury*, Jaca Book, Milano, 1989; HERBERT E.J. COWDREY, *Lanfranco da
Pavia, santo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 63, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma,
2004, consultato in rete sul sito www.treccani.it. L’informazione tramandata da Richerio e Lanfranco
è accolta nella terza edizione dei *Regesta Pontificum Romanorum* (d’ora in poi J³): *Regesta Pontificum
Romanorum. Ab condita Ecclesia ad annum post Christum natum MCXCVIII edidit Philippus Jaffé*,
editio tertia, sub auspiciis NICOLAI HERBERS, tomus IV (ab a. MXXIV usque ad a. MLXXIII), curavit
IUDITH WERNER, In Aedibus Vandenhoeck et Ruprecht, Göttingae, 2020, J³ *9463, con datazione tra
febbraio 1049 e prima di maggio 1050.

³ Cfr. SALVATORE FODALE, *Roberto e Ruggero: da Melfi a Palermo, le basi per il Regno*, nel vol. *Melfi normanna dalla conquista alla monarchia*, cit., pp. 53-74 (65).

⁴ JULIA BECKER, *Graf Roger I. von Sizilien. Wegbereiter des normannischen Königreichs*, cit.;
EADEM, *Documenti latini e greci del conte Ruggero I di Calabria e Sicilia* (Ricerche dell’Istituto
Storico Germanico di Roma 9), Viella, Roma, 2013; GLAUCO M. CANTARELLA, *I Normanni e la Chiesa
di Roma*, cit.; SALVATORE FODALE, *Roberto e Ruggero: da Melfi a Palermo, le basi per il Regno*, cit.;
NICOLANGELO D’ACUNTO, *Il Papato e la conquista normanna nel secolo XI*, cit.

⁵ La sua presenza è attestata a Benevento agli inizi di agosto 1059 e a Melfi il 24 e 25 agosto,
dunque nei giorni del concilio tenuto da Nicolò II e dei giuramenti di Roberto il Guiscardo: RUDOLF
HÜLS, *Kardinäle, Klerus und Kirchen Roms 1049-1130*, Niemeyer, Tübingen, 1977, p. 132 con i
riferimenti alle note 49 e 50; nonché J³ 10321 e 10323. Per la datazione del sinodo melfitano (21-23
agosto) v. J³ *10309; GEORG GRESSER, *Die Synoden und Konzilien in der Zeit des Reformpapsttums in
Deutschland und Italien von Leo IX. bis Calixt II 1049-1123* (Konziliengeschichte, Reihe A: Darstel-

non solo del ducato di Puglia e Calabria, ma anche della Sicilia, sebbene a futura memoria. Roberto pronunciò due giuramenti. Nel primo si proclamò “Robertus Dei gratia et Sancti Petri dux Apulie et Calabriae et utroque subveniente futurus Sicilie”⁶. Nel secondo il Guiscardo promise che avrebbe consegnato nelle mani del pontefice “tutte le chiese” situate nei territori posti sotto il suo governo, e che ne sarebbe stato difensore in vincolo di fedeltà con Santa Romana Chiesa⁷. Si discute su quale sia stato il titolo giuridico, vantato dalla Sede Apostolica, in forza del quale Nicolò II trasmise al Guiscardo il dominio feudale sull’Italia meridionale e la Sicilia. La risposta appare abbastanza sicura per la Sicilia, che la Chiesa Romana riteneva di propria pertinenza in forza della Donazione di Costantino, come sarebbe stato affermato esplicitamente almeno dal tempo di Urbano II⁸.

lungen), Ferdinand Schoening, Paderborn – München – Wien – Zürich, 2006, pp. 48-51.

⁶ “Robertus Dei gratia et Sancti Petri dux Apulie et Calabriae et utroque subveniente futurus Sicilie”: PAUL FABRE, LUIS DUCHESNE (edd.), *Le Liber censuum de l’Eglise Romaine*, I (Bibliothèque des Écoles Françaises d’Athènes et de Rome, 2e série VI), Fontemoing et C. éditeurs, Paris, 1910, pp. 421-422 doc. CLXII (*Juramentum R. ducis Apulie de annua pensione II denariorum papiensium [quam] pro unoquoque jugo boum Romane ecclesie dare debet*); J³ 10313. I giuramenti sono anche tramandati nella collezione canonica del cardinale Deusdedit, libro III cap. 284-285: VICTOR WOLF VON GLANVELL (ed.), *Die Kanonessammlung des Kardinal Deusdedit*, Schoeningh, Paderborn, 1905, pp. 393-394. Sugli accordi di Melfi del 1059 v. MARIO CARVALE, *Il Regno normanno di Sicilia* (Ius Nostrum, 10), Giuffrè, Milano, 1966, pp. 12-14; VINCENZO D’ALESSANDRO, *Mezzogiorno, Normanni e papato da Leone IX a Nicolò II*, nel vol. di Id., *Storiografia e politica nell’Italia normanna*, Liguori, Napoli, 1978, pp. 13-50 (46-48), e Id., *Fidelitas Normannorum. Note sulla fondazione dello Stato normanno e sui rapporti col papato* (1969), nel vol. di Id., *Storiografia e politica nell’Italia normanna*, cit., pp. 99-220 (123-134); JULIA BECKER, *Graf Roger I. von Sizilien. Wegbereiter des normannischen Königreichs*, cit., pp. 36-37; AHMED DJELIDA, *L’ordre et la diversité. La construction de l’institution royale en Italie normande au XIIIe siècle*, préface de GLAUCO M. CANTARELLA, L’Harmattan, Paris, 2020, pp. 86-99; NICOLANGELO D’ACUNTO, *Il Papato e la conquista normanna nel secolo XI*, cit., pp. 107-113.

⁷ “Omnes quoque ecclesias que in mea consistunt dominatione cum earum possessionibus dimittam in tuam potestatem et defensor ero illarum ad fidelitatem sancte Romane ecclesie”: PAUL FABRE – LUIS DUCHESNE (edd.), *Le Liber censuum de l’Eglise Romaine*, cit., I, p. 422 doc. CLXIII (*Aliud juramentum ejusdem super vite ipsius securitate, conservandis et defendendis regalibus Sancti Petri*); J³ 10312.

⁸ Questa era l’opinione di FERDINAND CHALANDON, *Histoire de la domination normande en Italie et Sicile*, I, Alphonse Picard et Fils, Paris, 1907, pp. 171-172, che per l’Italia peninsulare pensava ai privilegi carolingi e ottoniani; JOSEF DEËR, *Papstum und Normannen. Untersuchungen zu ihren lehnsrechtlichen und kirchenpolitischen Beziehungen*, Böhlau, Köln – Wien, 1972, pp. 61-63; HUBERT HOUBEN, *Ruggero II di Sicilia. Un sovrano tra Oriente e Occidente* (Centro Europeo di Studi Normanni, Ariano Irpino: Collana di Fonti e Studi 8), Laterza, Roma – Bari, 1999, p. 16; JULIA BECKER, *Graf Roger I. von Sizilien. Wegbereiter des normannischen Königreichs*, cit., p. 37; *contra*, almeno per il 1059, VINCENZO D’ALESSANDRO, *Fidelitas Normannorum. Note sulla fondazione dello Stato normanno e sui rapporti col papato*, cit., pp. 131-132. La Sede Romana aveva fatto uso del *Constitutum Constantini* già nel 1053 nelle sue relazioni con Costantinopoli [Leone IX, lettera *In terra pax*, diretta a Michele Cerulario e Leone di Acrida (J³ 9829): CORNELIUS WILL (ed.), *Acta et scripta quae de controversiis Ecclesiae Graecae et Latinae saeculo undecimo composita extant*, Sumptibus N.G. Elverti Bibliopolae Academici, Lipsiae et Marpurgi, 1861, pp. 65-85]; Urbano II ne avrebbe fatto uso nel 1091 per rivendicare a sé le isole di Corsica e Lipari: DOMENICO MAFFEI, *La donazione di Costantino*

2. Roberto, Ruggero e la riconquista della Sicilia alla Cristianità

I due fratelli si impegnarono in una pluridecennale campagna militare. Catania fu conquistata nel 1071 e Palermo agli inizi del 1072. Dopo la conquista di Palermo, Roberto il Guiscardo lasciò la Sicilia, dove non sarebbe più ritornato. Il conte Ruggero, rimasto capo unico delle forze normanne, impiegò un altro ventennio per completare la conquista dell'Isola (1091).

In quei decenni la Sede Apostolica continuò a garantire il sostegno della propria autorità alle imprese militari normanne, il che contribuì ad alimentare le motivazioni religiose della campagna di conquista della Sicilia, ammantando di una nobile legittimazione le imprese di coloro che pochi decenni prima erano stati designati come “quei maledetti normanni”⁹.

A distanza di qualche decennio, l'aura religiosa della campagna militare avrebbe trovato una esemplare rappresentazione nel racconto di Goffredo Malaterra. A Cerami, nel 1063, Ruggero e uno sparuto gruppo di militi normanni sconfissero un imponente contingente militare musulmano grazie al sostegno di san Giorgio, che si materializzò sul campo di battaglia a dorso di un cavallo bianco, reggendo una lancia, sulla cui sommità vi era un vessillo bianco

nei giuristi medievali, Giuffrè, Milano, 1964, pp. 17-20. Per Lipari v. Urbano II, 3 giugno 1091, JL 5448 [PHILIPPUS JAFFÉ, *Regesta Pontificum romanorum*, editionem secundam curaverunt FERDINAND KALTENBRUNNER (JK: an. ?-590), PAUL EWALD (JE: 590-882), SAMUEL LOEWENFELD (JL: 882-1198), Veit, Leipzig, 1885; ristampa anastatica Akademische Druck- u. Verlagsanstalt, Graz, 1956]. Edizione in PL, vol. 151, coll. 329-330: “Cum universae insulae secundum instituta regalis juris sint, constat profecto quia religiosi imperatoris Constantini privilegio in jus proprium B. Petro jusque successoribus occidentales omnes insulae donatae sunt, maxime quae circa Italiae oram habentur, quorum multae peccatis exigentibus accolarum a Saracenis capta Christiani nominis gloriam amiserunt. Inter quas Liparis B. Bartholomaei apostoli corpore quondam insignita...” [recente edizione in MARTA CERRITO, *I documenti pontifici della Sicilia normanna (1083-1198)*, Palermo University Press, Palermo, 2022, pp. 26-27 n. 2, con riferimenti alle precedenti edizioni]. Per la Corsica v. Urbano II, 28 giugno 1091, JL 5449, in PL, vol. 151, coll. 330-331: “Cum omnes insulae secundum statuta legalia juris publici habeantur, constat etiam eas religiosi imperatoris Constantini liberalitate ac privilegio in beati Petri vicariorumque ejus jus proprium esse collatas...”.

⁹ ERRICO CUOZZO, “*Quei maledetti normanni*”. *Cavalieri e organizzazione militare nel mezzogiorno normanno*, prefazione di FRANCO CARDINI, Guida Editori, Napoli, 1989, p. 17 nota 1. “Illi maledicti lormannis” (sic), 1043; l'intitolazione dell'atto menziona l'imperatore bizantino Costantino IX Monomaco (*Regii Neapolitani Archivii Monumenta edita ac illustrata*, Ex Regia Typographia, Neapoli, 1849, p. 300, doc. 380): a causa dei “maledetti normanni” il prete Stefano non era in condizione di pagare i canoni dovuti al monastero napoletano dei Santi Sergio e Bacco. Ulteriori fonti in GLAUCO M. CANTARELLA, “*Liaisons dangereuses*”: *il papato e i Normanni*, nel vol. EDOARDO D'ANGELO, CLAUDIO LEONARDI (a cura di), *Il Papato e i Normanni. Temporale e spirituale in età normanna*. Atti del Convegno di studi organizzato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, Centro Europeo di Studi Normanni, Società Internazionale per lo Studio del Medioevo Latino, Ariano Irpino, 6-7 dicembre 2007, Sismel – Edizioni del Galluzzo, Firenze, 2011, pp. 45-57 (45-48) e in ARMANDO BISANTI, *L'immagine dei Normanni di Sicilia nella letteratura latina del XII secolo*, in *Schede Medievali*, 54, gennaio-febbraio 2016, pp. 33-80 (36-38).

con una croce splendente, e cavalcando alla testa dell’esercito normanno. Nel racconto malaterriano la miracolosa e risplendente apparizione del Santo si riverbera sul conte Ruggero: molti soldati videro che dalla cima della sua lancia pendeva un vessillo crociato, che nessuno, se non la volontà divina, aveva appeso¹⁰. Dopo la vittoriosa battaglia di Cerami – continua Malaterra – Ruggero inviò in dono a papa Alessandro II quattro cammelli acquisiti come bottino di guerra. Più che per il dono ricevuto, il papa si rallegrò per la vittoria che Dio aveva concesso ai cristiani sugli infedeli, e impartì la benedizione apostolica e l’assoluzione dei peccati al conte e a tutti coloro che si sarebbero impegnati nell’impresa di sottrarre la Sicilia ai “pagani”. Nell’occasione Alessandro II consegnò all’inviato di Ruggero il vessillo della Chiesa Romana, così che i Normanni potessero combattere contro i Saraceni sotto l’autorità della Sede Romana e la protezione di san Pietro¹¹. Al di sopra di ogni sospetto è una testi-

¹⁰ ERNESTO PONTIERI (ed.), *De rebus gestis Rogerii Calabriae et Siciliae Comitis et Roberti Guiscardi Ducis fratris eius. Auctore Gaufrido Malaterra monacho benedictino* (Rerum Italicarum Scriptores V.1), Zanichelli, Bologna, 1927-1928, libro II cap. 33, p. 44: “Dum talia versus certamen properando perorantur, apparuit quidam eques, splendidus in armis, equo albo insidens, album vexillum in summitate hastilis alligatum ferens et desuper splendidam crucem, quasi a nostra acie progrediens, ut nostros ad certamen promptiores redderet, fortissimo impetu hostes, ubi densiores erant, irrumpens. Quo viso, nostri, hilariores effecti, Deum sanctumque Georgium ingeminantes et prae gaudio tantae visionis compuncti, lacrimas fundendo, ipsum praecedentem promptissime subsequuti sunt. Visum etiam fuit a pluribus in summitate hastilis comitis vexillum dependens, crucem continens, a nullo, nisi divinitus, appositum”. I primi due libri della Cronaca sono ora editi da MARIE-AGNÈS LUCAS-AVENEL, *Geoffroi Malaterra, Histoire du Grand Comte Roger et de son frère Robert Guiscard*, vol. I – Livres I et II, Presses universitaires de Caen, Caen, 2016. L’edizione è anche disponibile in rete, https://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/document_numerique/projets/malaterra. La rappresentazione malaterriana di Ruggero come crociato *ante litteram* è una consapevole anticipazione di un tema e di eventi relativi successivi all’indizione della crociata che sono ben noti al cronista: “Ipso anno (= 1096), ex edictu Urbani papae expeditio versus Jerusalem ab undique terrarum ferventissima erat” (libro IV cap. 24, ed. PONTIERI, p. 102). Sul passo malaterriano v. EDOARDO D’ANGELO, *San Giorgio e i Normanni*, nel vol. GUGLIELMO DE’ GIOVANNI-CENTELLES (a cura di), *San Giorgio e il Mediterraneo*. Atti del II Colloquio internazionale per il XVII Centenario, Pontificia Insigne Accademia di Belle Arti e Lettere dei Virtuosi al Pantheon, Città del Vaticano, 2004, pp. 195-217 e GUGLIELMO DE’ GIOVANNI-CENTELLES, *Croce e spada nella Sicilia del Gran Conte. Le nomine vescovili. Processi di ricristianizzazione mediterranea nell’XI secolo*, nel vol. GUGLIELMO DE’ GIOVANNI-CENTELLES (a cura di), *Ruggero I Gran Conte di Sicilia 1101-2001*. Atti del Congresso Internazionale di studi per il IX Centenario (Troina 29 novembre – 2 dicembre 2001), Istituto Italiano dei Castelli, Sezione Sicilia, Roma, 2007, pp. 141-274 (168-169). Cfr. anche le considerazioni di COSIMO DAMIANO FONSECA, *Il Gran Conte e la riconquista della Sicilia: fu una crociata?*, ivi 11-24; SALVATORE FODALE, *Roberto e Ruggero: da Melfi a Palermo, le basi per il Regno*, cit., pp. 59, 63; ANNIESE NEF, *Conquérir et gouverner la Sicile islamique aux XIe et XIIe siècles* (Bibliothèque des Écoles Françaises d’Athènes et de Rome 346), École Française de Rome, Rome, 2011, pp. 46-63; GAETANO ZITO, *Prospettiva ecclesiologica normanna nella Sicilia del secolo XI*, cit., pp. 182-184.

¹¹ GOFFREDO MALATERRA, *De rebus gestis Rogerii*, cit., libro II cap. 33, ed. PONTIERI, pp. 44-45: “Comes Deo et sancto Petro, cuius patrocinio tantam victoriam se adeptum recognoscebat, de collato sibi beneficio non ingratus existens, in testimonium victoriae suae per quendam suorum, nomine Meledium, camelos quattuor, quos inter reliqua spolia, hoste triumphato, acceperat, Alexandro papae,

monianza presente nel registro di Gregorio VII. Nel 1076, fu Ruggero a chiedere la benedizione e l'assoluzione alla Sede Apostolica. Gregorio VII accolse la richiesta incaricando il vescovo di Acerenza di provvedere ad assolvere – a condizione che facessero penitenza – sia Ruggero che i *milites* che avrebbero combattuto con lui contro i “pagani”. Il vescovo avrebbe anche dovuto esortare Ruggero “a impegnarsi nell’ampliare il culto della religione cristiana presso i pagani, affinché possa meritare di conseguire la vittoria sui nemici”. L’evangelizzazione della Sicilia era dunque la condizione che avrebbe reso la vittoria militare dei Normanni benemerita agli occhi di Dio e del papa¹².

3. *La ricostituzione della Chiesa latina in Sicilia*

Ruggero fu fedele all’impegno. Agendo come devoto figlio della Chiesa di Roma, il conte riportò la Chiesa latina nell’Isola, restaurando la rete delle diocesi e dei monasteri. Cominciò con Troina nel 1080, quando ancora la conquista dell’Isola non era ancora terminata. Forse si trattava di una chiesa palatina più che di una vera e propria diocesi, ma è un fatto che prima del febbraio 1081 Gregorio VII confermò l’elezione del vescovo Roberto e lo consacrò personalmente. Roberto era stato scelto da Ruggero senza il consenso del papa e senza la presenza di un legato apostolico. Ciò costituiva una lesione della *libertas Ecclesiae* e un’aperta violazione di un primario indirizzo politico del papato riformatore; tuttavia, date le peculiari situazioni in cui si trovava la

qui tunc temporis vice beati Petri prudenter et catholice exsequatur, apud Romam repraesentat. Apostolicus vero, plus de victoria a Deo de paganis concessa quam de sibi transmissis donariis gavisus, benedictionem apostolicam et, potestate qua utebatur, absolutionem de offensis, si resipiscentes in futurum caveant, comiti et omnibus, qui in lucranda de paganis Sicilia et lucratam in perpetuum ad fidem Christi retinendo auxiliarentur, mandat, vexillumque a Romana Sede, apostolica auctoritate consignatum; quo praemio, de beati Petri fisci praesidio, tutius in Saracenos debellaturi insurgentur”. Cfr. J³ *10680 e *10681. Sull’episodio JULIA BECKER, *Graf Roger I. von Sizilien. Wegbereiter des normannischen Königreichs*, cit., pp. 55, 130; ANNIESE NEF, *Conquérir et gouverner la Sicile islamique*, cit., pp. 49-51, dubita della realtà dei fatti e sospetta che il racconto possa essere una ricostruzione tardiva.

¹² ERICH CASPAR (ed.), *Das Register Gregors VII.* (Monumenta Germaniae Historica, Epistolae Selectae II.1-2), apud Weidmannos, Berolini, 1920-1923, vol. I, Reg. III.11, pp. 271-272, Roma, 14 marzo 1076: “Noverit fraternitas tua, quoniam Rogerius comes, frater Roberti ducis, apostolice sedis benedictionem et absolutionem requirit eiusque filius vocari et esse desiderat. Quapropter pastoralis cura hoc laboris onus tibi imponimus, immo ex parte beati Petri imperamus, ut postposita omni torporis desidia illum adeas eumque huius nostri precepti auctoritate fultus, si nobis parere sicut pollicitus est voluerit et penitentiam, ut oportet christianum, egerit, ab omni peccatorum suorum vinculo tam illum, quam etiam suos milites qui cum eo contra paganos, ita tamen ut agant penitentiam, pugnaturi sunt, peccatis maxime absolvas. Addimus preterea, ut eum pia admonitione admoneas, quatenus se a capitalibus criminibus custodiat et christiani nominis culturam inter paganos amplificare studeat, ut de eisdem hostibus victoriam consequi mereatur”. Un cenno in JULIA BECKER, *Graf Roger I. von Sizilien. Wegbereiter des normannischen Königreichs*, cit., p. 131.

Chiesa in Sicilia, Gregorio VII confermò la scelta del conte raccomandandosi che ciò non accadesse più¹³. Come vedremo, l’elezione comitale e poi regia dei vescovi sarebbe invece divenuta la regola.

Ruggero I aveva fatto di Troina il centro di governo dei suoi domini siciliani. Proprio a Troina, nel 1089, ebbe luogo l’incontro fra il conte e papa Urbano II, del quale abbiamo notizia esclusivamente attraverso la cronaca malateriana¹⁴. Secondo il cronista, Urbano e Ruggero esaminarono la proposta che Alessio I Comneno aveva rivolto al pontefice, cioè di inviare a Costantinopoli una delegazione papale per discutere del tema della comunione eucaristica col pane azzimo o fermentato. Ma è difficile immaginare che in quell’occasione il papa e il conte abbiano trascurato di occuparsi del futuro assetto dell’organizzazione ecclesiastica siciliana: mi sembra verosimile che in quella sede giunsero persino ad accordi preventivi.

La fioritura delle fondazioni ruggeriane si ebbe poco prima della conclusione definitiva della conquista dell’Isola, quando ancora le due roccaforti arabe di Butera e Noto non erano cadute. Questa fase si concentrò in soli due anni, tra il 1091 e il 1093, con un’appendice nel 1096. Ancora una volta Goffredo Malaterra racconta il contesto di tali fondazioni. Quando la conquista della Sicilia era pressoché conclusa, Ruggero fu pervaso da un impeto di devozione religiosa che si tradusse in opere destinate a dimostrare la sua gratitudine a Dio per avere propiziato la conquista della Sicilia. Questa conversione morale si traduceva nell’osservanza della giustizia e della verità, nell’intensa devozione nella partecipazione al culto religioso, nel generoso aiuto prestato

¹³ *Das Register Gregors VII.*, ed. CASPAR, vol. II, Reg. IX.25, pp. 607-608, ante 4 febbraio 1081: “De cetero, quia Traianensem electum a nobis consecrari postulas, licet electioni eius hoc defuerit quod legatus apostolice sedis et consensus noster non affuit, tamen monentes, ne de futuro id fiat, tue dilectioni ipsiusque persone laudabili testimonio id ad presens annimus, ut veniens Deo favente per nos consecratur”. Sul fatto, con più ampie considerazioni sull’ecclesiologia normanna, GAETANO ZITO, *Prospettiva ecclesiologica normanna nella Sicilia del secolo XI*, cit., pp. 186-188 e *passim*.

¹⁴ L’incontro è raccontato da GOFFREDO MALATERRA, *De rebus gestis Rogerii*, cit., libro IV cap. 13, ed. PONTIERI, pp. 92-93. Sull’episodio JULIA BECKER, *Graf Roger I. von Sizilien. Wegbereiter des normannischen Königreichs*, cit., pp. 136-138; SALVATORE FODALE, *Roberto e Ruggero: da Melfi a Palermo, le basi per il Regno*, cit., p. 70; GAETANO ZITO, *Prospettiva ecclesiologica normanna nella Sicilia del secolo XI*, cit., p. 188, il quale ricorda che nel concilio di Melfi del 1089, al can. 8, Urbano II rinnovò il divieto dell’investitura laica; cfr. GEORG GRESSER, *Die Synoden und Konzilien in der Zeit des Reformpapsttums in Deutschland und Italien von Leo IX. bis Calixt II 1049-1123*, cit., pp. 269-270; NICOLANGELO D’ACUNTO, *La lotta per le investiture. Una rivoluzione medievale (998-1122)*, Carocci, Roma, 2020, pp. 165-166. Per la collocazione cronologica dell’incontro (ottobre / novembre 1089 e non 1088), v. *Italia Pontificia*, vol. X. *Calabria – Insulae* (d’ora in poi: IP X), ed. DIETER GIRGENSOHN USUS WALTHERI HOLTZMANN schedis, apud Weidmannos, Turici, 1975, p. 187 n. 81 e HUBERT HOUBEN, *Urbano II e i Normanni (con un’appendice sull’itinerario del papa nel Sud)* (1993), nel vol. di Id., *Mezzogiorno normanno-svevo. Monasteri e castelli, ebrei e musulmani* (Nuovo Medioevo 52), Liguori, Napoli, 1996, pp. 115-143 (pp. 126, 134-136). Stando a questa cronologia, il concilio di Melfi ebbe luogo tra il 9 e il 15 settembre, quindi prima dell’incontro fra Urbano e Ruggero.

alla Chiesa e alle persone bisognose. In siffatta rinnovata tensione morale e religiosa, Ruggero “comanda che chiese siano fondate in vari luoghi per tutta la Sicilia; egli stesso in parecchi luoghi contribuisce con i propri beni affinché le chiese siano più facilmente edificate”. Nel seguito del capitolo Malaterra passa in rassegna – prescindendo da un criterio cronologico – l’istituzione delle diocesi di Agrigento, Mazara, Siracusa e Catania¹⁵: con l’eccezione di Mazara, si trattava di rifondazioni di sedi preesistenti alla conquista musulmana.

Ricordiamo brevemente i fatti¹⁶. Come apprendiamo dallo stesso Malaterra, nel 1072 Roberto il Guiscardo e Ruggero trovarono a Palermo un vescovo di rito greco, di nome Nicodemo, che reinstallarono nella cattedrale che era stata trasformata in moschea durante la dominazione musulmana¹⁷. Troina ebbe un vescovo nel 1080 (Roberto, del quale parleremo più avanti), ma nel secolo XII la sede episcopale sarebbe stata lentamente assorbita da quella di

¹⁵ GOFFREDO MALATERRA, *De rebus gestis Rogerii*, cit., libro IV cap. 7, ed. PONTIERI, pp. 88-90: “Comes, videns ob propitiationem Dei totam Siciliam, excepta Butera et Noto, suae ditioni subeundo cecisise, ne ingratus tanti beneficii sibi a Deo collati existeret, coepit Deo devotus existere: justa iudicia amare, justitiam exequi, veritatem amplecti, ecclesias frequentare cum devotione, sacris hymnis adstare, decimationes omnium redditum suorum sacris ecclesiis attribuire, viduarum et orphanorum, sed et moerentium cum ratione consolator. Ecclesias passim per universam Siciliam fieri imperat; ipse pluribus in locis de suo sumptus, quibus facilius fiant, attribuit”. Malaterra prosegue raccontando distintamente della fondazione delle diocesi di Agrigento, Mazara, Siracusa, Catania.

¹⁶ Panorama in JULIA BECKER, *Graf Roger I. von Sizilien. Wegbereiter des normannischen Königreichs*, cit., pp. 159-217; VINCENZO R. IMPERIA, *I vescovati nella Sicilia normanna (secc. XI-XII). Potestà normative e competenze giurisdizionali in un territorio multiculturale* (History, Law & Legal History 7), Palermo University Press, Palermo, 2022. Sul tema v. anche COSIMO D. FONSECA, *Le istituzioni ecclesiastiche dell’Italia meridionale e Ruggero il Gran Conte*, nel vol. *Ruggero il Gran Conte e l’inizio dello Stato normanno. Relazioni e comunicazioni nelle seconde Giornate normanno-sveve* (Bari, maggio 1975), Il Centro di ricerca Editore, Roma, 1977, pp. 43-66; HORST ENZENSBERGER, *Fondazione o “rifondazione”? Alcune osservazioni sulla politica ecclesiastica del conte Ruggero*, nel vol. GAETANO ZITO (a cura di), *Chiesa e società in Sicilia. L’età normanna*, SEI, Torino, 1995, pp. 21-49; ID., *Die lateinische Kirche und die Bistumsgründungen in Sizilien zu Beginn der normannischen Herrschaft*, in *Rassegna Storica online*, 2, 2000, disponibile in rete, <http://www.medioevoitaliano.org/enzensberger.kirche.pdf>; SALVATORE FODALE, *Fondazioni e rifondazioni episcopali da Ruggero I a Guglielmo II*, nel vol. GAETANO ZITO (a cura di), *Chiesa e società in Sicilia. L’età normanna*, cit., pp. 51-61; FEDERICO MARTINO, *Concezione del potere e ius commune nella Sicilia normanna e sveva*, in *Rivista Internazionale di Diritto Comune*, 33, 2022, pp. 59-159 (pp. 64-68). Sebbene concentrata sull’età sveva, è importante anche per le premesse normanne l’opera di NORBERT KAMP, *Kirche und Monarchie im staufischen Königreich Sizilien. I.: Prosopographische Grundlegung: Bistümer und Bischöfe des Königreichs 1194-1266. 3. Sizilien*, W. Fink Verlag, München, 1975. Sulla problematica qualificazione giuridica delle implicazioni lato sensu signorili e giurisdizionali di tale complessa operazione v. LUCIA SORRENTI, *Il patrimonio fondiario in Sicilia. Gestione delle terre e contratti agrari nei secoli XII-XV* (Pubblicazioni degli istituti di Scienze Giuridiche, Economiche, Politiche e Sociali della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Messina 142), Giuffrè, Milano, 1984, pp. 1-48, con una condivisibile impostazione storico giuridica della questione.

¹⁷ GOFFREDO MALATERRA, *De rebus gestis Rogerii*, cit., libro II cap. 45, ed. PONTIERI, p. 96. FRANCESCO MICHELE STABILE, *Palermo*, nel vol. GAETANO ZITO (a cura di), *Storia delle Chiese di Sicilia*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2009, pp. 579-663 (pp. 586-587).

Messina, rifondata da Ruggero nel 1096¹⁸. Nel dicembre 1091 Ruggero fondò l'abbazia benedettina di S. Agata a Catania, istituendovi abate il bretone Anserio¹⁹ al quale attribuì – caso di eccezionale rilievo – anche il governo civile della città e del suo distretto²⁰. Ruggero volle che l'abate fosse anche vescovo della rifondata diocesi, e questa volontà fu approvata dalla Sede Apostolica il 9 marzo 1092²¹. Nel 1093 furono istituite le sedi di Agrigento²²,

¹⁸ JULIA BECKER, *Documenti latini e greci del conte Ruggero I.*, cit., pp. 40-41, doc. 2, dicembre 1080 (fondazione della Chiesa di Troina); pp. 49-52, doc. 5, 1082 (definizione dei confini); pp. 208-211, doc. 53, 1096 (fondazione della Chiesa vescovile di S. Nicola di Messina e trasferimento dell'episcopato da Troina a Messina, sotto la guida di Roberto vescovo di Troina in unione personale); GIOVAN GIUSEPPE MELLUSI, *Messina*, nel vol. GAETANO ZITO (a cura di), *Storia delle Chiese di Sicilia*, cit., pp. 461-525 (469-474); ID., *La rifondazione della diocesi di Messina e le sue vicende in Età Normanna*, nel vol. ORAZIO CONDORELLI (a cura di), *“Panta rei”. Studi dedicati a Manlio Bellomo*, III, Il Cigno, Roma, 2004, pp. 589-625; ID., *Canonici e clero della Cattedrale di Messina. Dalla rifondazione normanna della Diocesi al Concilio di Trento*, Società Messinese di Storia Patria, Messina, 2017, pp. 6-14.

¹⁹ Sul quale v. LUIGI GENNARO, *Il “signum” di Anserio: memoria grafica del primo vescovo normanno di Catania*, in *Diritto e Religioni*, 15.1, 2020, pp. 298-311; VINCENZO R. IMPERIA, *I vescovati nella Sicilia normanna (secc. XI-XII). Potestà normative e competenze giurisdizionali in un territorio multiculturale*, cit., pp. 171-182.

²⁰ JULIA BECKER, *Documenti latini e greci del conte Ruggero I.*, cit., pp. 92-96, doc. 17, 9 dicembre 1091: “... Insuper concessi ego Rogerius... omnia illa iudicia terrena in tota terra monasterii, que solent pertinere ad reges et ad principes terrenos”. GAETANO ZITO, *Catania*, nel vol. GAETANO ZITO (a cura di), *Storia delle Chiese di Sicilia*, cit., pp. 354-404 (pp. 361-362); ADOLFO LONGHITANO, *La parrocchia nella diocesi di Catania prima e dopo il Concilio di Trento*, seconda edizione riveduta e accresciuta (Documenti e Studi di Synaxis 32, Ricerche per la storia delle diocesi di Sicilia 9), Studio Teologico S. Paolo – Edizioni Grafiser, Catania – Troina, 2017, pp. 13-24.

²¹ JULIA BECKER, *Documenti latini e greci del conte Ruggero I.*, cit., pp. 114-116, doc. † 23, 26 aprile 1092, ritiene che il documento sia un falso prodotto tra la fine del secolo XII e l'inizio del successivo. Per la conferma pontificia del 9 marzo 1092 v. sotto, nota 29. Circa la polemica sull'autenticità e sulla datazione dei documenti catanesi v. ADOLFO LONGHITANO, *La parrocchia nella diocesi di Catania prima e dopo il Concilio di Trento*, cit., p. 21 nota 26; HORST ENZENSBERGER, *Fondazione o “rifondazione”? Alcune osservazioni sulla politica ecclesiastica del conte Ruggero*, cit. Vi sono tracce che lasciano pensare che la rifondazione possa essere stata il risultato di un accordo preventivo con Urbano II (immagino che se ne era parlato nel 1089 a Troina, e non solo per Catania). Il citato documento del 26 aprile 1092 († 23), seppure sia ritenuto un falso, potrebbe riportare pezzi e formule presenti nel diploma originale. Ruggero dichiara: “per diversa Sicilie loca idonea ecclesias edificavi iussu summi pontificis apostolice sedis et episcopos ibidem collocavi ipso eodemque Romane sedis viro apostolico et laudante et concedente et ipsos episcopos consecrante...”. Nell'introduzione al documento (p. 114) Becker avanza l'ipotesi che “nel caso della rifondazione di Catania vi siano stati accordi preventivi con Urbano II”. Così già ENZENSBERGER, *Fondazione o “rifondazione”? Alcune osservazioni sulla politica ecclesiastica del conte Ruggero*, cit., p. 40 e JULIA BECKER, *Graf Roger I. von Sizilien. Wegbereiter des normannischen Königreichs*, cit., p. 179.

²² JULIA BECKER, *Documenti latini e greci del conte Ruggero I.*, cit., pp. 152-155, doc. † 36, 1093. Becker conferma l'interpretazione di Collura quanto al fatto che il documento nella sostanza risponde a un documento di fondazione autentico: PAOLO COLLURA, *Le più antiche carte dell'Archivio capitolare di Agrigento (1092-1282)* (Documenti per servire alla storia di Sicilia ser. 1 vol. 25), U. Manfredi, Palermo, 1961, pp. 7-18, doc. 2, 1093. Cfr. RAFFAELE MANDUCA, *Agrigento*, nel vol. GAETANO ZITO (a cura di), *Storia delle Chiese di Sicilia*, cit., pp. 279-317 (284).

Mazara²³ e Siracusa²⁴. Tra le istituzioni monastiche latine di fondazione normanna ricordiamo il monastero di S. Bartolomeo a Lipari (ante 1085), a cui fu preposto Ambrogio, e successivamente (1094) il monastero del S. Salvatore di Patti, affidato al medesimo Ambrogio in unione personale²⁵.

Nella documentazione relativa alle istituzioni di diocesi e monasteri, tanto latini quanto greci, è ricorrente il *tópos* del conte Ruggero che, con immense fatiche e innumerevoli perdite umane, attraverso l'aiuto di Dio ha conquistato la Sicilia e debellato i Saraceni²⁶. Ruggero si dichiara investito da una

²³ JULIA BECKER, *Documenti latini e greci del conte Ruggero I.*, cit., pp. 143-146, doc. † 33, 1093. Becker non lo considera "sostanzialmente un falso, ma solamente una copia successivamente interpolata, che nel suo nucleo principale riprende un documento di fondazione autentico". La conferma pontificia fu data da Urbano II (IP X p. 252 n. *1) e rinnovata da Pasquale II nel 1100 (IP X p. 252 n. 2). Cfr. PIETRO PISCIOTTA, *Mazara del Vallo*, nel vol. GAETANO ZITO (a cura di), *Storia delle Chiese di Sicilia*, cit., pp. 431-462 (p. 432).

²⁴ JULIA BECKER, *Documenti latini e greci del conte Ruggero I.*, cit., pp. 158-161, doc. 38, 1093. Cfr. sotto, nota 27, e nota 30 per la conferma pontificia. Cfr. PASQUALE MAGNANO, *Siracusa*, nel vol. GAETANO ZITO (a cura di), *Storia delle Chiese di Sicilia*, cit., pp. 721-746 (p. 733).

²⁵ JULIA BECKER, *Documenti latini e greci del conte Ruggero I.*, cit., pp. 76-77, doc. 12, 26 luglio 1088, donazione di terreni all'abate Ambrogio di S. Bartolomeo di Lipari; pp. 162-164, doc. 39, 1094, (gennaio - 6 marzo), fondazione del monastero del S. Salvatore di Patti e nomina dell'abate Ambrogio; pp. 165-168, doc. 40, 1094, (gennaio - 6 marzo), altre donazioni al monastero di S. Bartolomeo di Lipari. LUCIANO CATALIOTO, *Il vescovato di Lipari-Patti in età normanna (1088-1194). Politica, economia, società in una sede monastico-episcopale della Sicilia* (Collana di testi e studi storici 12), Intilla, Messina, 2007; BASILIO SCALISI, *Patti*, nel vol. GAETANO ZITO (a cura di), *Storia delle Chiese di Sicilia*, cit., pp. 665-685 (p. 667).

²⁶ Per esempio così leggiamo in un diploma con cui Ruggero I fa alcune donazioni al monastero di S. Agata di Catania. JULIA BECKER, *Documenti latini e greci del conte Ruggero I.*, cit., pp. 104-106, doc. 20, 1091-1094: "... ego ROGERIUS comes Calabrie et Sicilie, frater Rotberti egregii ducis, totam Siciliam meis temporibus per dei adiutorium debellavi. Vere per dei adiutorium hoc factum est, quia sine dei adiutorio non posset hoc fieri. Deus autem per suam misericordiam in tantis laboribus michi auxilium prebuit. Et ego cum exercitibus militum meorum fortiter laboravi ad hoc opus dei perficiendum, videlicet ad acquirendam terram Sicilie ad dei opus paciendo, diversa pericula in terra et in mari et immensam famem et nimiam sitim ad invicem. Numerus autem illorum meorum militum, qui in acquisitione terre Sicilie mortui sunt, soli deo et sanctis eius cognitus est, michi vero et omnibus aliis hominibus incognitus, sed quid plura vere. Per Iesu Christi virtutem et beate MARIE matris eius et per nostros immensos labores et etiam per effusionem nostri sanguinis et per diversam mortem fidelium meorum superavi ego Rogerius comes ita omnes Sarracenos Sicilie, ut nullus remaneret vel in montibus vel in cavis Sicilie, qui michi non serviret secundum meam voluntatem. Igitur pacificata omnino omni terra Sicilie per dei pietatem et per nostras angustias, ut iam dictum est, cepi ego Rogerius comes adornare ecclesias Sicilie, quas in tempore belli ceperam edificare de meis thesauris et de meis nobilibus indumentis, et etiam ad crescere earum possessiones, quas illis iam dederam de meis propriis possessionibus". Contenuti e toni analoghi nel documento di fondazione del monastero del S. Salvatore di Patti, JULIA BECKER, *Documenti latini e greci del conte Ruggero I.*, cit., pp. 162-164, doc. 39, 1094, (gennaio - 6 marzo): "... passus multas inopias et labores et meo sanguine fuso acquisita tota Sicilia Sarracenorum cervicositate et in christianos eorum tyrannide cum grandi detrimento christianorum et parentum meorum occis[i]one vehementi funditus adnichilata, armis divine potentie munitus et brachio victorioso fortitudinis roboratu[s], spirituali quoque gratia cooperante et precedente per totam Siciliam pacem posui continuam. Ecclesias quoque ab impietate nefanda Sarracenorum dirutas ad honorem

missione divina, come leggiamo nel diploma di fondazione della Chiesa di Siracusa. Un “paganorum populus innumerabilis” aveva costretto al silenzio la fede cattolica in Sicilia. Ma ora – recita il documento – “missus sum EGO ROGERIUS”: “Per divina favorevole disposizione mossa da compassione di fronte al silenzio della sua Chiesa, ora sono stato inviato io conte Ruggero a sconfiggere la ferocia dei pagani e ad esaltare la santa Chiesa nostra madre”²⁷. Parole che configurano una vera e propria missione di apostolato evangelico, in adempimento del mandato che anni prima Alessandro II e Gregorio VII avevano consegnato a Ruggero. Assistiamo a variazioni sul tema, ma la sostanza non cambia, se specularmente guardiamo ai documenti con cui Urbano II confermò le disposizioni ruggeriane²⁸. Per esempio, nel diploma per Catania (1092), Urbano II attribuisce al merito del valorosissimo conte Ruggero, con il

dei et domini nostri Iehsu Christi atque genitricis virginis Marie et omnium sanctorum et pro remedio a[n]ime mee et anime Roberti Guiscardi, probissimi fratris mei et gloriosi ducis Apulie, in pristinum statum re[st]itui, ditavi muneribus, ampliavi possessionibus et speciosis [decoravi ornamentis, liberas ab omni servitute] consti[tui]”. Per una valorizzazione di tale documentazione (autentica e spuria) in termini di narrazione storiografica v. ANNICK PETERS-CUSTOT, *L'historiographie des actes de la pratique: l'écriture de la conquête normande dans les actes de Sicile et de Calabre du milieu du XI^e siècle au début du XIII^e siècle*, in *Tabularia* [Online], *Memorie normanne in Italia e in Oriente*, 2015, consultato il 2 marzo 2023, <http://journals.openedition.org/tabularia/2153>; per le ragioni esposte nel testo e nei documenti autentici citati in questa nota (non citati da Peters-Custot), però, non posso concordare con l'Autrice nella conclusione che “cette réécritures historiques se concentrent sur une vision de la conquête de la Sicile comme expédition religieuse déclenchée pour libérer l'île de la domination islamique, une vision qui ne correspond guère à l'idéologie des Hauteville, mais qui a pu être influencée par le mouvement contemporain des croisades” (così nell'abstract); cfr. FEDERICO MARTINO, *Concezione del potere e ius commune nella Sicilia normanna e sveva*, cit., pp. 67-68.

²⁷ Poiché i documenti di fondazione delle diocesi siciliane da parte del conte Ruggero sono di controversa autenticità, ho trascelto un documento che la recente editrice dei diplomi ruggeriani ha qualificato come autentico. JULIA BECKER, *Documenti latini e greci del conte Ruggero I.*, cit., pp. 158-161, doc. 38, 1093, così regestato: “Il conte Ruggero I fonda la sede vescovile di Siracusa e nomina vescovo Ruggero. Vengono inoltre descritti i confini della diocesi di Siracusa”. È doveroso precisare quanto Becker annota nella presentazione: il documento è “una copia incompleta della seconda metà del XII secolo” e la sua autenticità “come sostanzialmente anche quella degli altri documenti di fondazione di sedi vescovili da parte del conte... è molto dubbia... Il nucleo della disposizione, la fondazione cioè della sede vescovile di Siracusa da parte di Ruggero I e la nomina a vescovo di Ruggero, può tuttavia essere considerato degno di fede”. Il punto di nostro interesse: “Audivit credo et auditus non dubito: fere universus christianorum populus fidem adhibuit, quantum sancta ecclesia olim per totam claruit Syciliam... Verum eiusdem populi multis exigentibus negligentis et reatibus, karitas dei et dilectio, que illis erat in mellis dulcedinem, versa est in absinthium et amaritudinem, ut enim verum esset illud propheticum(m): irruiat virga populi mei Assur, ipse tamen non cognovit, invasit totam Syciliam paganorum populus innumerabilis, qui domini populum Assur destitueret opulentis et morti per multos cruciatus daret quam plurimos. Divina autem propitiatione ecclesie sue taciturnitati tandem compatiens missus sum EGO ROGERIUS modo comes ad expugnandam paganorum sevitiam et ad exaltandam sanctam et matrem nostram ecclesiam. Quorum superbia et sevitie horrenda per multos meos labores et multum sanguinem adnichilata reedificavi, ubi honestius potui et debui sacrosanctas ecclesias...”.

²⁸ JULIA BECKER, *Graf Roger I. von Sizilien. Wegbereiter des normannischen Königreichs*, cit., pp. 138.

sostegno della clemenza divina, la restituzione della Sicilia al mondo cristiano²⁹. Nel diploma per Siracusa (1093), una riflessione sul ruolo della volontà divina sui mutamenti dei regni nel tempo è la premessa dell'esaltazione dei meriti militari di Ruggero che, con la perdita di molti soldati ed effusione di sangue, ha liberato la Sicilia dalla "schiavitù dei gentili"³⁰. Cinque anni dopo, nel 1098, nel diploma con cui Urbano II conferma Gerlando come vescovo di Agrigento, il papa dà atto che attraverso le imprese dei fratelli Roberto e Ruggero la provvidenza divina ha sconfitto la tirannide dei Saraceni e ha restaurato l' "antiquum Ecclesiae sanctae statum"³¹. "L'antico stato della santa Chiesa", appunto. La bolla urbaniana attestava la compiuta restaurazione della Chiesa cattolica in Sicilia dopo la parentesi della dominazione musulmana. Allo stesso periodo – e non era un caso – risalgono le monete coniate dalla zecca comitale di Mileto, in cui, presente la croce su ambo i lati, Ruggero è rappresentato sul dritto come un cavaliere munito di scudo e asta con vessillo (quasi nella posa da crociato in cui lo descrive Malaterra³²), mentre nel verso è rappresentata Maria con Gesù fra le braccia³³.

²⁹ Urbano II, JL 5460, 9 marzo 1092 = IP X p. 290 n. 19, edizione in PL, vol. 151, col. 339, poi in ADOLFO LONGHITANO, *La parrocchia nella diocesi di Catania prima e dopo il Concilio di Trento*, cit., pp. 283-284: "Post annos vero fere quadringentos divina populum suum respiciente clementia per strenuissimum comitem Rogerium christianorum iuri eadem est insula restituta"; MARTA CERRITO, *I documenti pontifici della Sicilia normanna*, cit., pp. 28-29 n. 3.

³⁰ Urbano II, JL 5497, 17 novembre 1093 = IP X p. 317 n. 70, qui datata 23 novembre 1093, edizione in PL, vol. 151, coll. 370-371: "... Deus, cujus sapientia et fortitudo, quando vult, regnum transfert, et mutat tempora, quemadmodum ex occidentis partibus militem Rogerium, scilicet virum et consilio optimum, et bello strenuissimum, ad eandem insulam transtulit, qui multo labore, frequentibus praeliis, et crebris suorum militum caede et sanguinis effusione regionem praedictam a servitute gentilium opitulante Domino liberavit...".

³¹ Urbano II, JL 5710, 10 ottobre 1098 = IP X p. 264 n. 9, edizione in PL, vol. 150, col. 510-511: "... Sicut nostris temporibus gloriosissimorum principum Roberti ducis et Rogerii comitis fortitudine supremae dignationis miseratio omnem Saracenorum molestiam in Sicilia insula expugnavit, et antiquum Ecclesiae sanctae statum pro voluntatis suae beneplacito recuperavit".

³² Nel passo citato sopra, nota 10.

³³ JULIA BECKER, *Graf Roger I. von Sizilien. Wegbereiter des normannischen Königreichs*, cit., p. 220, con riferimento a LUCIA TRAVAINI, *La monetazione nell'Italia normanna* (Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, Nuovi Studi Storici 28), Nella sede dell'Istituto, Roma, 1995, 42-43; nello stesso senso LUCIA TRAVAINI, *La monetazione*, nel vol. MARIO D'ONOFRIO (a cura di), *I Normanni popolo d'Europa 1030-1200*, Marsilio, Venezia, 1994, pp. 291-293 (p. 291); SILVANA BALBI DE CARO, *La Collezione Reale e il suo completamento nel 1983*, in *Bollettino di Numismatica. Studi e Ricerche*, 1 (2012), consultato in rete, <https://www.bdonline.numismaticadellostato.it/apriArticolo.html?idArticolo=43&from=1>, fig. 20. Cfr. le considerazioni di GETANO ZITO, *Prospettiva ecclesiologica normanna nella Sicilia del secolo XI*, cit., p. 195, a proposito del patronato della Vergine Maria e di San Giorgio come elemento caratterizzante l'ecclesiologia normanna.

4. *La bolla di Urbano II e le origini del privilegio della Legazia apostolica*

La citata bolla per Agrigento giungeva pochi mesi dopo che il pontefice aveva concesso al conte Ruggero un singolare privilegio per gli indiscutibili meriti nell'opera di *plantatio Ecclesiae* in Sicilia. Goffredo Malaterra continua a essere la fonte indispensabile, perché l'unica, per conoscere il contesto in cui Urbano emanò la bolla *Quia [propter] prudentiam tuam*: essa è la radice del privilegio della legazia, sul quale lungo i secoli si sarebbe sviluppato un istituto fondamentale del diritto ecclesiastico siciliano (*Legazia apostolica* o *Regia Monarchia*), che rimase in vita finché il Regno d'Italia non vi rinunciò con la Legge delle guarentigie pontificie del 1871³⁴.

³⁴ Sulla Legazia apostolica esiste una letteratura sterminata, che qui può essere ricordata solo per i lavori più recenti. Sull'età medievale si è concentrato SALVATORE FODALE, *L'Apostolica Legazia e altri studi su Stato e Chiesa*, cit.: i primi due capitoli (pp. 7-117) riproducono, in forma rielaborata e con ampliamenti, il volume *Comes et legatus Siciliae. Sul privilegio di Urbano II e la pretesa apostolica legazia dei Normanni di Sicilia*, Manfredi, Palermo, 1970; il primo capitolo, *Polemica e storiografia sulla Legazia Apostolica dei Normanni in Sicilia* (pp. 7-49), ripercorre criticamente la letteratura fino agli anni Ottanta del Novecento. Lo stesso autore è tornato varie volte sull'argomento, ricordo qui: *Stato e Chiesa dal privilegio di Urbano II a Giovan Luca Barberi*, nel vol. *Storia della Sicilia*, III, Società Editrice Storia di Napoli e della Sicilia, Napoli, 1980, pp. 575-600; Id., *Legazia Apostolica*, in *Federico II. Enciclopedia fridericiana*, 3 volumi, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 2005-2008, ora disponibile in rete all'indirizzo <https://www.treccani.it/enciclopedia/elenco-opere/Federiciana>; fino al recente saggio su *Roberto e Ruggero: da Melfi a Palermo, le basi per il Regno*, cit. Per l'epoca che qui ci interessa devono essere ricordati i lavori di JOSEF DEÉR, *Der Anspruch der Herrscher des 12. Jahrhunderts auf die apostolische Legation*, in *Archivum Historiae Pontificiae*, 2, 1964, pp. 117-186; Id., *Papsttum und Normannen. Untersuchungen zu ihren lehnsrechtlichen und kirchenpolitischen Beziehungen*, cit., e le pagine di JULIA BECKER, *Graf Roger I. von Sizilien. Wegbereiter des normanischen Königreichs*, cit., 141-151. Sono prevalentemente concentrati sull'età moderna i fondamentali studi di GAETANO CATALANO, *Le ultime vicende della Legazia Apostolica di Sicilia. Dalla controversia liparitana alla legge delle Guarentigie (1711-1871)* (Collana di Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Catania 13), Presso la Facoltà Giuridica, Catania, 1950, poi rifluito con aggiunte in Id., *Studi sulla Legazia Apostolica di Sicilia* (Historica 4), Parallelo 38, Reggio Calabria, 1973 (il cui primo capitolo tratta delle origini medievali dell'istituto); Id., *Controversie giurisdizionali tra Chiesa e Stato nell'età di Gregorio XIII e Filippo II*, Accademia di Scienze Lettere e Arti, Palermo, 1955; Id., *La "Regia Monarchia" di Sicilia*, in *Archivio Storico Siciliano*, 17, 1968, pp. 1-20, ora in Id., *Scritti minori. I. Scritti storici*, a cura di MARIO TEDESCHI, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2003, pp. 395-414; Id., *Osservazioni sulle origini della Legazia Apostolica in Sicilia*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 1968.1, pp. 205-225, ora in Id., *Scritti minori*, cit., I, pp. 415-438; Id., *Il cardinale Cesare Baronio e la "Regia Monarchia Sicula"*, nel vol. *Raccolta di scritti in onore di Arturo Carlo Jemolo*, I.1., Giuffrè, Milano, 1962, pp. 167-183, ora in Id., *Scritti minori*, cit., I, pp. 257-276. Inoltre SALVATORE BORDONALI, *Presenza normanna in Sicilia. Note sulla Legazia apostolica*, nel vol. LEONARDO URBANI (a cura di), *La Cattedrale di Palermo. Studi per l'ottavo centenario della fondazione*, Sellerio, Palermo, 1993, pp. 85-91; Id., *Considerazioni sui rapporti Stato-Chiesa agli inizi del Regnum Siciliae*, nel vol. *Studi in onore di Gaetano Catalano*, Rubbettino, Soveria Mannelli 1998, vol. I, pp. 257 ss.; MARIO TEDESCHI, *Strutture ecclesiastiche e vita religiosa*, in *Storia della Sicilia*, VII., Società Editrice Storia di Napoli e della Sicilia, Napoli, 1978, pp. 55-71, ora anche in Id., *Saggi di diritto ecclesiastico*, Giappichelli, Torino, 1987, pp. 309-333. I saggi raccolti nel vol. a cura di SALVATORE VACCA, *La Legazia Apostolica. Chiesa, potere e società in età medievale e moderna*, presentazione di CATALDO NARO, Sciascia Editore,

La bolla scaturì da un incontro avvenuto a Salerno o a Capua. Il cronista sottolinea con molta cura che Urbano aveva una “amichevole venerazione” per il conte, nella cui residenza il papa si recò per incontrarlo “amabilmente”. Il colloquio proseguì nel giorno successivo “con il massimo diletto” reciproco. A questo apparente gioco di cortesia era sottesa una questione molto grave. Urbano – continua Malaterra – aveva nominato come legato in Sicilia Roberto, vescovo di Troina, e aveva fatto questo senza consultare il conte. Compito del legato era quello di garantire l’ordine canonico disposto dalla Sede Romana: “ad exequendum jus sanctae Romanae Ecclesie” (verrebbe da dire: per mettere in atto il programma della riforma papale). La scelta non poteva essere più accorta, perché Roberto era persona vicinissima al conte e stava già in Sicilia. Eppure il papa sapeva che Ruggero aveva mal sopportato la nomina di Roberto, e non l’avrebbe mai accettata. Anzi, da altra fonte apprendiamo che Ruggero aveva addirittura fatto imprigionare Roberto, anche se poi, rendendosi conto di avere agito male, avrebbe chiesto perdono al papa³⁵. Il clima si era dunque rasserenato. Ma – continua il Malaterra – Urbano sapeva anche che Ruggero era infiammato dallo zelo del divino ardore nell’esecuzione degli affari ecclesiastici, e su questa consapevolezza fondò la sua decisione. Annullata la nomina di Roberto, il papa “attribuisce al conte e ai suoi eredi la legazia di san Pietro su tutta la Sicilia e sulla parte della Calabria che gli spettava, sia sulle terre conquistate che su quelle da conquistare” (“legationem beati Petri super comitem per totam Siciliam et sui juris Calabriam, habitam vel haben-

Caltanissetta – Roma, 2000, ripercorrono le vicende della Legazia nei suoi otto secoli di storia: più direttamente legate ai temi trattati in queste pagine solo le pagine di SALVATORE FODALE, *La Legazia Apostolica nella Storia della Sicilia* (pp. 11-22); SALVATORE VACCA, *La Legazia Apostolica nel contesto della “societas christiana”* (pp. 23-67). Nuovi approfondimenti sulla storia della Legazia in età moderna si leggono in MARIA TERESA NAPOLI, *La Regia Monarchia di Sicilia. “Ponere falcem in messem alienam”* (Pubblicazioni del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 57), Jovene, Napoli, 2012; EADEM, *Censura e giurisdizione. Il “Tractatus de nonnullis Regiae Monarchiae ultra Pharum preheminentiis” di Baldassarre Abruzzo (1601-1665)* (Storia del diritto e delle istituzioni, Fonti 2), Aracne, Roma, 2012; ORAZIO CONDORELLI, *Istituzioni ecclesiastiche e cultura giuridica nella Sicilia di Antico Regime. Brevi note*, in *Diritto e religioni*, 18, anno IX n. 2, 2014, pp. 441-470 (con indicazione di ulteriore letteratura); ADOLFO LONGHITANO, *La Legazia Apostolica di Sicilia e la controversia liparitana (secoli XI-XVIII)*, nel vol. PÉTER SZABÓ – TAMÁS FRANKÓ (a cura di), *Sacrorum canonum scientia: radici, tradizioni, prospettive. Studi in onore del Cardinale Péter Erdő per il suo 70° compleanno*, Szent István Társulat az Apostoli Szentszék Könyvkadója, Budapest, 2022, pp. 459-483. Attende la stampa la tesi di dottorato di IGNAZIO ALESSI, *Il legato pontificio tra norma, dottrina e prassi (sec. V-XII): il caso della Sicilia e la questione dell’Apostolica Legazia* (Parigi, EHESS – Palermo, 2022).

³⁵ IP X p. 338 n. 20, Capua 9 giugno 1098. Di dubbia autenticità: JOSEF DEÉR, *Das Papsttum und die südtalientischen Normannenstaaten 1053-1212*, Vendenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 1969, pp. 49-50; SALVATORE FODALE, *L’Apostolica Legazia e altri studi su Stato e Chiesa*, cit., pp. 60-61.

dam, haereditaliter ponit”)³⁶.

Il Malaterra riporta il testo della bolla, datata 5 luglio 1098, a conclusione e suggello di tutta la Cronaca, quasi che il privilegio di Urbano II fosse la sanzione e il culmine della missione ecclesiale svolta da Ruggero³⁷. Al testo dobbiamo guardare per comprendere il senso e i contenuti del privilegio, senza pretesa di sciogliere gli interminabili dubbi e contrasti interpretativi che esso ha destato e continua a destare³⁸. Urbano dava atto dei meriti del conte

³⁶ GOFFREDO MALATERRA, *De rebus gestis Rogerii*, libro IV cap. 29, ed. PONTIERI, pp. 106-107: “Papa, urbem redditam et pacem inter ipsos factam audiens, gaudet et de fraude compressa et de pace confecta. Sed quia ducem et comitem Salernum secessisse audivit, nolens comitem, donec sibi loquatur, versus Siciliam remeare, illorsum accelerat. Veniensque cum archiepiscopis apud sanctum Mattheum, ut cum debito honore eum acciperet, cum processione praestolatur; et tamen, propter amicabilem venerationem, quam versus comitem habebat, primum ad eius hospitium eum amabiliter visum vadit, diuque eius colloquio usus, ad processionem, quae praestolabatur, suscipiendus accessit. In crastinumque convenientes, alter alterius colloquio cum maxima delectatione fruuntur. Sed, quia ipse apostolicus jamdudum Robertum, episcopum Traynensem, comite inconsulto, legatum in Sicilia ad exequendum jus sanctae Romanae Ecclesiae posuerat, perpendens hoc comitem grave ferre, et nullo modo, ut stabile permaneat, assentire cognoscens, etiam ipsum comitem, in omnibus negotiis ecclesiasticis exequendis zelo divini ardoris effervescentem, cassato quod de episcopo Traynensi fecerat, legationem beati Petri super comitem per totam Siciliam et sui juris Calabriam, habitam vel habendam, haereditaliter ponit: ea discretione ut, dum ipse comes advixerit, vel aliquis haeredum suorum zeli paterni ecclesiastici executor superstes fuerit, legatus alius a Romana Sede, ipsis invitis, minime superponatur; sed si qua Romanae Ecclesiae juris exequenda fuerint, chartulis a Romana Sede in Siciliam vel Calabriam directis, per ipsos consilio episcoporum earumdem provinciarum authenticae definiantur. Quod si episcopi ad concilium invitati fuerint, quot et quos ipsi comiti vel suis futuris haeredibus visum fuerit, illuc illis dirigant, nisi forte de aliquo ipsorum in concilio agendum sit, in Sicilia vel Calabria in praesentia sua authenticae definiri nequiverit”.

³⁷ GOFFREDO MALATERRA, *De rebus gestis Rogerii*, libro IV cap. 29, ed. PONTIERI, p. 107: “Et ad hoc inconvolsum perpetualiter permanendum privilegio suae auctoritatis firmavit, cuius sententiam hic subtitulamus...”.

³⁸ L'edizione critica della bolla è stata data da ERICH CASPAR a partire da una tradizione che fa capo alla Cronaca del Malaterra: *Die Legatengewalt der normannisch-sicilischen Herrscher im 12. Jahrhundert*, in *Quellen und Forschungen aus Italienischen Archiven und Bibliotheken*, 7, 1904, pp. 189-218 (pp. 218-219). Per ragioni dettagliatamente spiegate, Caspar opta per l'incipit *Quia prudentiam tuam* rispetto all'altro *Quia propter prudentiam tuam*, presente in una parte della tradizione testuale: “Urbanus episcopus servus servorum Dei. Carissimo filio Rogerio comiti Calabriae et Siciliae salutem et apostolicam benedictionem. Quia prudentiam tuam supremae maiestatis dignatio multis triumphis et honoribus exaltauit et probitas tua in Saracenorum finibus ecclesiam Dei plurimum dilatauit sanctaeque sedi apostolicae deuotam se multis modis semper exhibuit, nos in speciale atque carissimum filium eiusdem uniuersalis ecclesiae assumpsimus. Idcirco de tuae probitatis sinceritate plurimum confidentes, sicut uerbis promisimus, ita etiam litterarum auctoritate firmamus: quod omni uitae tuae tempora uel filii tui Simonis aut alterius qui legitimus tui haeres exstiterit, nullum in terra potestatis uestrae praeter uoluntatem aut consilium uestrum legatum Romanae ecclesiae statuemus, quinimmo quae per legatum acturi sumus, per uestram industriam legati uice exhiberi uolumus, quando ad uos ex latere nostro miserimus ad salutem uidelicet ecclesiarum, quae sub uestra potestate existant, ad honorem beati Petri sanctaeque eius sedis apostolicae, cui deuote hactenus obedisti, quamque in opportunitatibus suis strenue ac fideliter adiuuisti. Si uero celebrabitur concilium, tibi mandauero, quatenus episcopus et abbates tuae terre mihi mittas, quot et quos uoueris mittas, alios ad seruitium ecclesiarum ac tutelam retineas. Omnipotens Dominus actus tuos in beneplacito suo dirigat et te a

Ruggero per avere “dilatato la Chiesa di Dio” entro terre prima sottoposte ai Saraceni (“in Saracenorum finibus”). Tali meriti e la devozione costantemente dimostrata da Ruggero nei confronti della Sede Apostolica costituivano la premessa della concessione elargita a Ruggero quale “carissimo figlio della Chiesa universale di Dio”. Il provvedimento – come leggiamo – metteva per iscritto quando già in precedenza era stato promesso a parole (“sicut uerbis promissimus, ita etiam litterarum auctoritate firmamus”)³⁹. La bolla era conce-

peccatis absolutum in uitam aeternam perducatur. Dat. Salerni per manum Ioannis sanctae Romanae ecclesiae diaconi, III. nonas iulii, indictione VII, pontificatus domini Urbani secundi [anno] XI.”. Regesto in PHILIPPUS JAFFÉ, *Regesta Pontificum romanorum*, cit., JL 5706; IP X pp. 188-189 n. 86.

³⁹ Vi è chi ritiene che di questa previa promessa non può essere considerata prova il documento greco del 6 maggio 1098 (JULIA BECKER, *Documenti latini e greci del conte Ruggero I.*, cit., pp. 235-238, doc. 61), in cui Ruggero I – prima della formale concessione del privilegio (luglio 1098) – si proclama legato apostolico sia nell’arenga [παρὰ τοῦ ἀγιωτάτου πάπα Ρώμης] ἐμοῦ τοῦ λεγάτου ἀξιώματι che nella sottoscrizione, qui anche difensore dei cristiani (Ρουκέριος κόμης καὶ λεγάτος Καλαβρίας καὶ Σικελίας, ὁ τῶν χριστιανῶν βοηθός). Sulla base di considerazioni diplomatiche, Becker ritiene che tale intitolazione sia frutto di una tardiva interpolazione realizzata al tempo delle accese controversie giurisdizionali concernenti la Regia Monarchia di Sicilia (il documento è pervenuto solo in una copia del 1605). Ma la coincidenza colpisce, e l’ipotesi dell’interpolazione presuppone un sofisticato intervento di falsificazione su un documento che comunque è rimasto sepolto e inutilizzato nei secoli della polemica politica. A mio avviso, mantengono il loro peso le considerazioni di CASPAR, *Die Legatengewalt der normannisch-sicilischen Herrscher im 12. Jahrhundert*, cit., pp. 198-199, sull’autenticità del documento, condivise da DEÉR, *Der Anspruch der Herrscher des 12. Jahrhunderts auf die apostolische Legation*, cit., pp. 127-128. Cfr. inoltre le considerazioni svolte sotto, nota 50 e corrispondente testo. Secondo VERA VON FALKENHAUSEN, *Testo e contesto: un katónoma inedito della contessa Adelasia per il monastero di Bagnara (settembre 1111)*, nel vol. BRUNO FIGLIUOLO – ROSALBA DI MEGLIO – ANTONELLA AMBROSIO (a cura di), *Ingenita curiositas. Studi sull’Italia medievale per Giovanni Vitolo*, III, Laveglia Carlone, Battipaglia, 2018, pp. 1273-1290 (pp. 1281-1282 e note 45-46), “sembra che questo titolo (= *protettore dei cristiani*) che non si trova mai nei documenti autentici di Ruggero I... appaia per la prima volta in un documento bilingue della contessa Adelasia del 1109 nella forma araba come ‘protettrice della fede del cristianesimo’... Poi diventa un elemento stabile della sottoscrizione greca di Ruggero II usato, per quanto io sappia, per la prima volta in una firma del 1117”. Queste erano già le conclusioni di JULIA BECKER, *Documenti latini e greci del conte Ruggero I.*, cit., p. 23, la quale ritiene che quando i documenti adottano questa formula sono di epoca successiva e adottano per Ruggero I la formula adottata da Ruggero II. Documentazione grafica dei sigilli in FRANCESCO TRINCHERA, *Syllabus Graecarum membranarum quae partim Neapoli in Maiori Tabulario et Primaria Bibliotheca partim in Casinensi Coenobio ac Cavensi et in Episcopali Tabulario Neritino...*, Typis Josephi Cataneo, Neapoli, 1865, p. XXIX e tavola VIII n. 4 e 5. Si tratta di due sigilli conservati nell’Archivio di Stato di Napoli, che sul diritto portano la Vergine col Bambino, sul verso l’iscrizione (in greco): “Signore, proteggi Ruggero conte di Calabria e Sicilia e difensore dei cristiani”. Riproduzione fotografica nel vol. MARIO D’ONOFRIO (a cura di), *I Normanni popolo d’Europa 1030-1200*, cit., p. 416 n. 70, Napoli, Archivio di Stato, n. 3 (con attribuzione a Ruggero I). Ferma restando la sicura documentazione di tale titolo a partire dal 1109, personalmente non mi sento di escludere che esso potesse essere utilizzato da Ruggero I negli anni post 1098. Anzi, il titolo mi parrebbe più adeguato a celebrare il ruolo e le imprese del vecchio Ruggero I che quelli del giovanissimo figlio che era ancora minorenni nel 1109. Sul decreto bilingue del 1109 v. JEREMY JOHNS, *I titoli arabi dei sovrani normanni di Sicilia*, in *Bollettino di numismatica*, 6-7, 1986, pp. 11-54 (18-19), il quale ritiene plausibile che Adelasia abbia utilizzato per sé un titolo già usato dal marito defunto. Ivi l’Autore nota anche che in un tarì di Ruggero I battuto nell’anno 461

pita come un privilegio personale, attribuito al conte e a suo figlio Simone o ad altro legittimo successore, che riguardava genericamente le terre sottoposte alla sua potestà (si può discutere se il papa intendesse implicitamente riferirsi alla sola Sicilia o anche ai territori peninsulari sotto la potestà comitale, come Malaterra aveva inteso). Urbano si impegnava a non nominare legati nelle terre sotto la giurisdizione del conte senza la *voluntas* o il *consilium* del conte stesso; attribuiva a Ruggero il diritto di agire quale legato papale – per la precisione, “facendo le veci di un legato” (“legati uice”) – in seguito a uno speciale incarico e a specifiche direttive date dal papa (cioè nelle circostanze in cui il papa, in altre situazioni “non privilegiate”, sarebbe intervenuto inviando un legato col compito di portare a termine un incarico), e il diritto di stabilire quali vescovi o abati potessero assentarsi dalla contea per partecipare a un concilio convocato dal papa.

La coesione politica e religiosa dei dominî comitali in Sicilia si fondava su un delicatissimo equilibrio di poteri ripartiti tra il conte e i suoi agenti operanti alla corte comitale e nelle ramificazioni locali dell’amministrazione centrale, le diverse signorie feudali, spesso affidate a parenti e congiunti del conte, la rete costituita dalle diocesi e dalle istituzioni monastiche dotate di immunità e di privilegi di giurisdizione⁴⁰. Anche a prescindere dalla situazione in cui il vescovo era specificamente investito dei poteri temporali sulla città e il suo distretto – è il caso di Catania, che già Malaterra considerava eccezionale⁴¹ –, vescovi e abati erano attori fondamentali in un quadro in cui la coesione politica era garantita dalla stretta cooperazione tra agenti civili ed agenti ecclesiastici,

Eg. nella legenda marginale del dritto vi è la parola “cristianità” ripetuta *ad infinitum* (purtroppo la foto non è riprodotta nell’articolo). Anche HORST ENZENSBERGER, *Cancelleria e documentazione sotto Ruggero I di Sicilia*, nel vol. *Ruggero il Gran Conte e l’inizio dello Stato normanno*, cit., pp. 15-23 (20 nota 38) riferisce a Ruggero I il titolo di “protettore dei cristiani” e propende per ritenere genuina la denominazione di “κόμης καὶ λεγάτος”.

⁴⁰ Ampiamente JULIA BECKER, *Graf Roger I. von Sizilien. Wegbereiter des normannischen Königreichs*, cit., pp. 75-129; utile sintesi in JULIA BECKER, *Un dominio tra tre culture. La contea di Ruggero I alla fine dell’XI secolo*, in *Quellen und Forschungen aus Italienischen Archiven und Bibliotheken*, 88, 2008, pp. 1-33 (pp. 3-22); nonché SALVATORE TRAMONTANA, *Popolazione, distribuzione della terra e classi sociali nella Sicilia di Ruggero il Granconte*, nel vol. *Ruggero il Gran Conte e l’inizio dello Stato normanno*, cit., pp. 213-270; ID., *La Sicilia dall’insediamento normanno al Vespro (1061-1282)*, in *Storia della Sicilia*, III, cit., pp. 177-304 (186-199); HIROSHI TAKAYAMA, *The Administration of Roger I. Foundation of the Norman Administrative System*, nel vol. MARIA STUIBER – MICHELE SPADACCINI (a cura di), *Bausteine zur deutschen und italienischen Geschichte. Festschrift zum 70. Geburtstag von Horst Enzensberger*, University of Bamberg Press, Bamberg, 2014, pp. 391-408.

⁴¹ GOFFREDO MALATERRA, *De rebus gestis Rogerii*, libro IV cap. 7, ed. PONTIERI, p. 89: “Sicque solemniter episcopatum concedens, quod nulli episcoporum fecisse cognoscitur, totam urbem sedi suae cum omnibus appendicis suis sub chirographo et testibus haereditaliter possidendam assignavit”. HENRI BRESCH, *Dominio feudale, consistenza patrimoniale e insediamento umano*, nel vol. GAETANO ZITO (a cura di), *Chiesa e società in Sicilia. L’età normanna*, SEI, Torino, 1995, pp. 91-107.

i quali collaboravano al fine di promuovere la necessaria obbedienza alle leggi di Dio e alle leggi degli uomini. Questo spiega, fra l'altro, la disposizione riguardante la partecipazione di vescovi e abati siciliani ai concili convocati dalla Sede Apostolica: il conte avrebbe deciso quali vescovi e abati inviare a un concilio e quali invece trattenere "ad seruitium ecclesiarum ac tutelam". Servizio e tutela delle Chiese era nello stesso tempo servizio e tutela dell'ordine civile. Nella stessa direzione si spiega l'impegno del papa a concordare con il conte l'eventuale invio di un legato pontificio, o a delegare al conte stesso lo svolgimento di alcuni incarichi "ad salutem... ecclesiarum". L'ordine politico della contea di Sicilia si reggeva su un delicato equilibrio che, nella visione di Ruggero I, non poteva rischiare di essere turbato per la presenza di legati papali incaricati di intervenire nell'ordine ecclesiastico con inevitabili ripercussioni su quello civile, o turbato per l'assenza di vescovi e abati chiamati fuori dal territorio della contea.

5. *La sorte del privilegio della Legazia sotto Ruggero II: l'interpretazione e i moniti di Pasquale II (1117)*

Il conte Ruggero morì nel 1101, tre anni dopo l'emanazione della bolla. Se e come egli abbia cercato di fare uso del potere di legato è un dato storiograficamente non percepibile. È condivisibile la tesi che il privilegio urbaniano non cambiò nulla nel suo agire concreto nell'ambito ecclesiastico⁴². Non di meno, in termini obiettivi esso produceva un effetto di eminente legittimazione dei poteri che il conte esercitava *circa sacra*⁴³.

Fu suo figlio Ruggero II che trasformò in regno i dominî normanni dell'Italia meridionale e della Sicilia. Approfittando dello scisma che si aprì nella Chiesa romana alla morte di Onorio II, Ruggero sostenne l'antipapa Anacleto II, che gli conferì il titolo regale nel 1130. Ruggero II fu incoronato nella notte di Natale del 1130 nella cattedrale di Palermo. Nel 1139, quando lo scisma era ormai ricomposto, Innocenzo II confermò la *promotio regia*⁴⁴.

Nel diploma di dotazione della Cappella Palatina di Palermo (1140) leg-

⁴² SALVATORE FODALE, *L'Apostolica Legazia e altri studi su Stato e Chiesa*, cit., pp. 102, 112-113, 115-116; ID., *Roberto e Ruggero: da Melfi a Palermo, le basi per il Regno*, cit., pp. 72-73; JULIA BECKER, *Graf Roger I. von Sizilien. Wegbereiter des normannischen Königreichs*, cit., p. 147.

⁴³ MARIO CARVALE, *Il Regno normanno di Sicilia*, cit., p. 31; GAETANO CATALANO, *Studi sulla Legazia Apostolica di Sicilia*, cit., pp. 26-27; NICOLANGELO D'ACUNTO, *Il Papato e la conquista normanna nel secolo XI*, cit., 119.

⁴⁴ MARIO CARVALE, *Il Regno normanno di Sicilia*, cit., pp. 40-51; FEDERICO MARTINO, *Concezione del potere e ius commune nella Sicilia normanna e sveva*, cit., pp. 69-80.

giamo che Ruggero attribuiva i suoi successi militari e l’istituzione del regno alla disposizione divina e alla “autorità della sacrosanta madre nostra Chiesa Romana”⁴⁵. Tanto non valeva a escludere che nell’esercizio delle sue potestà in materia ecclesiastica egli entrasse sovente in conflitto con Roma su questioni che toccavano specificamente la *libertas Ecclesiae* rivendicata dalla Chiesa gregoriana e post-gregoriana. Non è dato sapere quanto, di tutto questo, derivasse dalla consapevolezza di godere di poteri legaziali risalenti alla concessione fatta da Urbano II al padre conte Ruggero, e quanto invece discendesse dalla convinzione che una serie di poteri in materia ecclesiastica spettassero al re *iure proprio*, in virtù dei diritti e degli obblighi discendenti dall’unzione sacra e dalla consacrazione regia⁴⁶.

Vi sono indizi che, a mio avviso, lasciano pensare che in alcuni aspetti del suo governo ecclesiastico Ruggero II abbia inteso ricondurre i suoi poteri anche al titolo di legato papale. Ricordiamo innanzi tutto una lettera di Pasquale II, il quale già nel 1117 aveva ammonito Ruggero II, ancora conte, a non oltrepassare i limiti propri della sua carica di legato⁴⁷. La decretale che Pasquale

⁴⁵ CARLRICHARD BRÜHL (ed.), *Rogarii II. Regis Diplomata latina* (Codex Diplomaticus regni Siciliae, Series I, tomus II/1), Böhlau, Köln – Wien, 1987, D Ro.II. 48, pp. 133-137, Palermo, 28 aprile 1140.

⁴⁶ ORAZIO CONDORELLI, *Diritto, religione, ordine: il governo attraverso la legislazione nel “Regnum Siciliae” da Ruggero II a Federico II*, in *Diritto e Religioni*, 17.2, 2022, pp. 283-312 (289-291).

⁴⁷ La bolla di Pasquale II rimase a lungo ignota (con una singolare eccezione seicentesca segnalata da Fodale, citato sotto) e fu pubblicata da FRANZ JACOB SENTIS, *Die “Monarchia Sicula”. Eine historisch-canonistische Untersuchung*, Herder’sche Verlagsbuchhandlung, Freiburg im Breisgau, 1869, pp. 247-248. Si legge anche in PL, vol. 163, coll. 424-425, JL 6562 (1117 ottobre 1, Anagni). Il testo è tramandato dai *Digesta pauperis scholaris Albini*, composti dal cardinale Albino († 1196/97), che ci giungono attraverso il ms. Biblioteca Apostolica Vaticana, Ott. lat. 3057: UTA-R. BLUMENTHAL, *Cardinal Albinus of Albano and the Digesta pauperis scholaris Albini. MS. Ottobon. Lat. 3057*, in *Archivum historiae Pontificiae*, 20, 1982, 7-49; EADEM, *Bemerkungen zum Register Paschalis II.*, in *Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken*, 66, 1986, pp. 1-18 (p. 5 sulla lettera in questione). Riporto il testo della lettera, che ho trascritto dal citato manoscritto, fol. 151ra: “Excertum ex registro Paschalis pp. libro xviii. Cap. iii. Rog. Sicil. comiti. Paschalis pp. II. Rogerio comiti Siciliae. Ante Sarracenorum invasionem Siciliae insula Romane ecclesie adeo familiaris fuit, ut semper in ea Romani pontifices et patrimoniorum suorum curatores et sue vicis representantes habuerint. Patri autem tuo divina gratia prerogativam contulit, ut suo et suorum labore et sanguine Sarraceni ab eadem insula pellerentur, et in ea Dei ecclesie restituerentur. Unde, sicut in tuis litteris suggestisti, antecessor meus patri tuo legati vicem gratuita benignitate concessit. Nos quoque tibi post ipsum eius successori concessimus, ea videlicet ratione, ut si quando illuc ex latere nostro legatus dirigitur, quem profecto vicarium intelligimus, que ab eo gerenda sunt, per tuam industriam effectui mancipentur. Sic enim (sic *add. ms. male*) in ecclesia seculares potestates dispositas legimus, ut quod ecclesiastica humilitas minus valet, secularis potestas sue formidinis rigore perficiat. Nam personarum ecclesiasticarum seu dignitatum iudicia nusquam legimus laicis vel religiosis fuisse commissa. Porro episcoporum vocationes ad synodum, quas unquam sibi legatus aut vicarius usurpavit? Quod aliquando singularibus, aliquando pluralibus litteris per quoslibet solet nuntios fieri. Cognosce, fili karissime, modum tuum, et datam tibi a Domino potestatem noli contra dominicam erigere potestatem. Sic enim a Domino Romane ecclesiae potestas concessa est, ut ab hominibus auferri non possit. Disce in comitatu tuo bonorum imperatorum exempla, ut ecclesias non impugnare studeas, sed iuvare, non iudicare aut

Il inviò al conte Ruggero II è una inequivocabile conferma dell'autenticità della bolla di Urbano II. Il provvedimento di Pasquale lascia intendere che Ruggero aveva richiesto al Papa una conferma del privilegio urbaniano; privilegio che – a quanto apprendiamo dalla medesima lettera – lo stesso Pasquale aveva precedentemente confermato: “sicut in tuis litteris suggessisti, antecessor meus patri tuo legati vicem gratuita benignitate concessit. Nos quoque tibi post ipsum eius successori concessimus...”. La richiesta di conferma – se, come penso, vi fu – è prova di un concreto interesse a godere del privilegio di legazione papale anche ai fini di legittimazione dei molteplici atti attraverso i quali il conte governava le Chiese di Sicilia. Il papa ribadisce in premessa i diritti della Chiesa Romana sull'Isola di Sicilia prima dell'invasione dei Saraceni, ma non trascura di dare atto dei meriti del Gran Conte nell'aver restaurato la rete delle diocesi siciliane. Urbano II aveva concesso a Ruggero I “legati vicem”. Ora Pasquale precisa il senso di quella concessione in modo, a quanto pare, restrittivo: qualora il pontefice decidesse di inviare un legato in Sicilia – Pasquale II sottolinea che la funzione di legato è equivalente a quella di un vicario papale – gli incarichi affidati al legato dovrebbero essere eseguiti dal conte (“per tuam industriam”). Ma il pontefice ora ammonisce Ruggero a rimanere nei limiti delle competenze che il diritto canonico riconosce alle potestà secolari. L'occasione era buona per ribadire la dottrina gelasiana sulla distinzione tra potestà secolare e autorità ecclesiastica (qui chiamata *ecclesiastica humilitas*), accentuando l'idea che la prima è chiamata a offrire il suo sostegno alla seconda⁴⁸. Il seguito del discorso suggerisce al lettore che il papa volesse ricondurre nei giusti limiti le esorbitanti pretese di Ruggero II: “Nam personarum ecclesiasticarum seu dignitatum iudicia nusquam legimus

opprimere episcopos, sed tamquam Dei vicarios venerari. Que a patre tuo nobilis memoriae R(ogerio) comite ecclesie data sunt, per te nullatenus minuantur, sed potius augeantur. Noli Deum precedere, sed sequaris, quia eo duce non offendes, sed vite lumen habebis. Hec tibi tamquam filio karissimo praecipio, hec moneo; si, ut spondes, obedieris et obtemperaveris, tuam profecto salutem obtemperaberis. Omnipotens Dominus suo te beneplacito dirigat, conservet atque custodiat. Dat. Anagninae Kal. Octobris”. Sull'intervento di Pasquale II v. GLAUCO M. CANTARELLA, *I Normanni e la Chiesa di Roma. Aspetti e momenti*, cit., pp. 386-392, che offre una condivisibile lettura del contesto dell'emanazione e dei contenuti della decretale; cfr. anche ID., *Pasquale II e il suo tempo*, Liguori, Napoli, 1997, pp. 159-160, 162; ID., *Ruggero II*, Salerno Editrice, Roma, 2020, pp. 42-44; GAETANO CATALANO, *Studi sulla Legazia Apostolica di Sicilia*, cit., pp. 23-24; SALVATORE FODALE, *L'Apostolica Legazia e altri studi su Stato e Chiesa*, cit., pp. 76-79, 91-94. Nell'interpretazione di HUBERT HOUBEN, *Ruggero II di Sicilia. Un sovrano tra Oriente e Occidente II*, cit., pp. 46-47, “Pasquale II si comporta come se il privilegio concesso da Urbano II a Ruggero I e ai suoi eredi non fosse mai esistito”.

⁴⁸ Cfr. ORAZIO CONDORELLI, *Le radici storiche del dualismo cristiano nella tradizione dottrinale cattolica: alcuni aspetti ed esempi*, in *Diritto e Religioni*, 12, anno VI n. 2, 2011, pp. 450-486; ID., *Ius civile e ius canonicum. La ricerca di un coordinamento alla luce della più antica scienza giuridica*, nel vol. PÉTER SZABÓ – TAMÁS FRANKÓ (a cura di), *Sacrorum canonum scientia: radici, tradizioni, prospettive. Studi in onore del Cardinale Péter Erdő per il suo 70° compleanno*, cit., pp. 104-136.

laicis vel religiosis fuisse commissa”. È un’affermazione astratta, oppure la disapprovazione di una concreta pretesa del conte di esercitare la giurisdizione sulle persone ecclesiastiche? E in siffatto contesto, che significato ha il richiamo ai *religiosi*? Forse Ruggero aveva delegato a qualche abate una funzione giudiziale sulle persone ecclesiastiche? E ancora: “Porro episcoporum vocationes ad synodum, quas unquam sibi legatus aut vicarius usurpavit?”. La frase non avrebbe senso se riguardasse un ipotetico legato papale inviato in Sicilia, si spiega solo se riferita a Ruggero: il conte aveva tentato di convocare sinodi in Sicilia? Aveva al contrario impedito ai vescovi siciliani di rispondere a una convocazione papale? Non lo sappiamo, ma abbiamo prova che aveva comunque esercitato le prerogative derivanti dal privilegio urbaniano: nel concilio romano del 1112 Guglielmo vescovo di Siracusa si era sottoscritto come “legato” in rappresentanza di tutti i vescovi siciliani⁴⁹. Si può ancora ipotizzare che la domanda di Pasquale II adombri un tentativo di ridimensionare una delle prerogative concesse da Urbano II. È difficile dissolvere i dubbi

⁴⁹ Occorrerebbe condurre una specifica ricerca sulla presenza di vescovi siciliani nei sinodi di convocazione papale svolti negli ultimi anni del pontificato di Urbano II e durante il pontificato di Pasquale II. Mi limito a citare qualche dato. Al sinodo di Melfi del 1100 parteciparono i vescovi Roberto di Messina e Ruggero di Siracusa: GEORG GRESSER, *Die Synoden und Konzilien in der Zeit des Reformpapsttums in Deutschland und Italien von Leo IX. bis Calixt II 1049-1123*, cit., p. 336; VINCENZO R. IMPERIA, *I vescovati nella Sicilia normanna (secc. XI-XII). Potestà normative e competenze giurisdizionali in un territorio multiculturale*, cit., 209-210. Nel 1112 (18-23 marzo) il solo Guglielmo vescovo di Siracusa partecipò al sinodo romano indetto da Pasquale II per annullare il cosiddetto *privilegium* del 1111: IP X p. 318 n.71; GEORG GRESSER, *Die Synoden und Konzilien in der Zeit des Reformpapsttums in Deutschland und Italien von Leo IX. bis Calixt II 1049-1123*, cit., p. 400; VINCENZO R. IMPERIA, *I vescovati nella Sicilia normanna (secc. XI-XII). Potestà normative e competenze giurisdizionali in un territorio multiculturale*, cit., p. 213. Il caso è particolarmente significativo perché Guglielmo sottoscrive la deliberazione come “Wilihelmus Siracusanus legatus pro omnibus Siculis”, il che mostra che era stato l’unico vescovo scelto e delegato da Ruggero II (o da lui insieme alla madre Adelasia, poco prima della conclusione della reggenza) in risposta alla convocazione papale e nell’esercizio del privilegio concesso da Urbano II. Così in *Actio concilii contra heresim de investitura*, ed. LUDEWICUS WEILAND, *Monumenta Germaniae Historica, Constitutiones et acta publica imperatorum et regum*, I, Impensis Bibliopolii Hahniani, Hannoverae, 1893, p. 572. Nel successivo pontificato di Callisto II si tenne il Concilio Lateranense I (1123), al quale, secondo la ricostruzione di GEORG GRESSER, *Die Synoden und Konzilien in der Zeit des Reformpapsttums in Deutschland und Italien von Leo IX. bis Calixt II 1049-1123*, cit., pp. 470, 479, 481, partecipò solo Pietro, già vescovo di Squillace, che Callisto II aveva appena trasferito a Palermo, attribuendogli il pallio. A giudicare dal documento papale, Ruggero II sembrerebbe non avere avuto un ruolo nella nomina, perché Callisto II attribuisce a se stesso il trasferimento e l’istituzione nella nuova sede: “Calixtus episcopus, servus servorum Dei, venerabili fratri Petro archiepiscopo, a nobis de Squillatina Ecclesia in Panormitanam translato, ejusque successoribus canonicè instituendis, in perpetuum. Justis votis assensum praebere... Tuis igitur, frater in Christo charissime Petre archiepiscope, justis petitionibus annuentes, sanctam Panormitanam Ecclesiam, cui auctore Domino per nos institutus praesides, auctoritate sedis apostolicae communimus...” (PL, vol. 163, col. 1279, JL 7045). Sul vescovo Pietro v. anche VINCENZO R. IMPERIA, *I vescovati nella Sicilia normanna (secc. XI-XII). Potestà normative e competenze giurisdizionali in un territorio multiculturale*, cit., pp. 42-43.

e rispondere a tali quesiti, ma se, come ritengo, la domanda retorica è riferita al conte, specularmente essa dimostra che Pasquale II qualificava il privilegio nei termini di una peculiare funzione di legato o vicario papale: funzione specialissima ed eccezionale, perché era svolta da una persona laica. La conclusione della lettera contiene una rinnovata ammonizione a che il conte Ruggero riconosca i suoi limiti, non eserciti i suoi poteri contro la *potestas dominica*, non giudichi od opprima i vescovi – che sono “vicari di Dio” –, con ulteriore riprovazione della pretesa di esercitare la giurisdizione sulle persone ecclesiastiche (il verbo usato è “iudicare”). L’autenticità della lettera di Pasquale II è fuori discussione. Il riferimento al tema della legazia è esplicito, e ad esso si collega il rimprovero rivolto al conte Ruggero per il suo agire non rispettoso dei confini tra potere laico e potere ecclesiastico. È difficile pensare che Pasquale II parlasse senza cognizione di causa. E non è dato sapere se Ruggero esercitasse i suoi poteri sulla Chiesa con consapevole o esplicito riferimento al privilegio della legazia, ma questa sembra essere l’interpretazione che il pontefice dava nel contesto di un provvedimento diretto a confermare e precisare il privilegio della legazia.

In un documento greco ascritto a Ruggero I, datato al gennaio 1102, il conte proclama di avere ricevuto “dal santissimo papa Urbano di Roma la dignità e il potere di legato”. Per diverse ragioni, oltre che per la datazione successiva alla morte di Ruggero (giugno 1101), il documento è considerato un falso, la cui confezione si ritiene realizzata alla metà del secolo XII. Anche ad accettare queste conclusioni, il documento attesta comunque che a quell’epoca si parlava esplicitamente del conte come “legato” papale, evidentemente perché si conservava memoria del privilegio concesso da Urbano II, e verosimilmente perché chi scriveva sapeva che così Ruggero II considerava se stesso⁵⁰.

⁵⁰ JULIA BECKER, *Documenti latini e greci del conte Ruggero I.*, cit., pp. 281-284, doc. † 76, così regestato: “Il conte Ruggero I acconsente alla richiesta del suo camerario greco Nicola di Mesa di procedere alla ricostruzione del monastero greco di S. Pancrazio di Scilla, la cui guida viene affidata all’arciprete Basileio. Egli dichiara immune il monastero e lo sottomette alla giurisdizione comitale”. La formula citata nel testo è: τὴν τοῦ λεγάτου ἀξίαν καὶ ἐξουσίαν παρὰ τοῦ ἀγιωτάτου πάπα Ῥώμου Οὐρβανοῦ εἰλήφασμεν. Una formula simile, ma senza il riferimento al titolo di legato, si legge nel doc. 59, pp. 228-231 (1097), che Becker ritiene sia stato rimaneggiato alla metà del secolo XII. Il doc. † 76 del 1102 fa il paio con quello del 1098 (doc. 61) citato sopra, nota 39, che contiene la menzione del titolo di “legato” (tutti e due sono calabresi, fra l’altro). Il doc. 61, pervenuto in copia del 1605, è considerato da Becker spurio o almeno interpolato dal copista seicentesco quanto al riferimento al titolo di legato. Quello del 1102 (doc. † 76) è considerato falsificato perché, fra l’altro, il titolo di legato “non si trova nei documenti del conte da considerarsi autentici”. Quindi, a seguire l’argomentazione di Becker, sembrerebbe che un presunto falso creato nel seicento (doc. 61) possa suffragare la falsità di un documento realizzato alla metà del secolo XII (doc. † 76). Ma il ragionamento può essere condotto a ritroso. Se un documento della metà del secolo XII parla di Ruggero I come legato, allora risulta meno inverosimile che il titolo di legato sia utilizzato in un documento del 1098. Circa l’antiorità di qualche mese di quest’ultimo rispetto al privilegio di Urbano II, essa si può spiegare o

Altrettanto significativa mi pare la notizia, fornita da un’addizione alla Cronaca di Romualdo Salernitano, relativa alla scomunica che Onorio II inflisse a Ruggero II nel 1127, “quia non permittebat ut episcopi Sicilie venirent Romam”⁵¹. A voler prestar fede alla Cronaca, l’informazione rivelerebbe l’esercizio di una prerogativa comitale esplicitamente menzionata nel privilegio urbaniano, e i tentativi della Sede Apostolica di limitarla o addirittura escluderla. Che questa fosse una materia conflittuale lo dimostra, come vedremo, il *Pactum Beneventanum* del 1156.

Sebbene meno perspicui, sono di qualche rilievo anche due diplomi del 1145 – nei quali Ruggero II conferma a due monasteri i beni loro concessi dal padre conte Ruggero – in cui il re afferma di agire “secundum preceptum quod accepimus a SS. PP. Urbano”⁵².

con un errore di datazione o prestando fede alle parole del papa quando dice che aveva già promesso a parole quello che con la bolla viene messo per iscritto.

⁵¹ CARLO ALBERTO GARUFI (ed.), *Romualdi Salernitani Chronicon [A.m. 130 – A.C. 1178]* (Rerum Italicarum Scriptores VII.1; Lapi, Città di Castello 1914-1935, p. 215. Alessandro da Teleso conferma che in effetti Onorio II scomunicò due volte Ruggero nel 1127, perché ambiva a ottenere il titolo ducale di Puglia alla morte del nipote duca Guglielmo: *Alexandri Telesini abbatris Ystoria Rogerii regis Sicilie Calabriae atque Apulie*. Testo a cura di LUDOVICA DE NAVA, commento storico a cura di DIONE CLEMENTI (Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, Fonti per la Storia d’Italia 112), Nella sede dell’Istituto, Roma, 1991, libro I.8 (p. 10) e I.10 (pp. 11-12 e p. 232 per il commento). La motivazione data dall’addizione alla Cronaca di Romualdo non trova altra conferma, allo stato delle conoscenze. In questi frangenti Onorio II aveva celebrato un concilio a Troia (I.10, 11 novembre): forse vi aveva invitato anche i vescovi siciliani? Cenni in HUBERT HOUBEN, *Ruggero II di Sicilia. Un sovrano tra Oriente e Occidente*, cit., pp. 59-60. GLAUCO M. CANTARELLA, *Ruggero II*, cit., pp. 76-77, a proposito dell’informazione data nella Cronaca di Romualdo parla di “esercizio tanto forte della apostolica legazia”. Invece SALVATORE FODALE, *L’Apostolica Legazia e altri studi su Stato e Chiesa*, cit., pp. 105, esclude che l’informazione sia da riferire alla legazia.

⁵² ROCCO PIRRO, *Sicilia sacra disquisitionibus et notitiis illustrata*, editio tertia emendata et continuatione aucta cura, et studio S.T.D.D. ANTONINI MONGITORE, Apud haeredes Petri Coppulae, Panormi, 1733, II, pp. 1046-1047, notizia sul cenobio basiliano di Santa Maria di Mandanici, documento del 1° maggio 1145, da una traduzione latina di un notaio messinese (1437). Ruggero II conferma all’abate Filadelfo i privilegi e i beni concessi da Ruggero I al monastero; concede all’abate la giurisdizione sugli uomini viventi nelle terre del monastero, riservando alla giurisdizione regia i delitti di omicidio e tradimento. Vi leggiamo: “Nos quoque mercedem habemus ab omnipotente Deo secundum preceptum, quod accepimus a SS. PP. Urbano II”. ERICH CASPAR, *Ruggero II e la fondazione della monarchia normanna di Sicilia*, con un saggio introduttivo di ORTENSIO ZECCHINO (Centro Europeo di Studi Normanni, Collana di Fonti e Studi 7), Laterza, Roma – Bari, 1999 (traduzione dell’ed. Innsbruck 1904), regesto 195, attribuisce erroneamente il documento a Santa Maria di Maniace. Inoltre ROCCO PIRRO, *Sicilia sacra*, cit., II, pp. 1029-1030, notizia sulla abbazia di S. Filippo Maggiore, presso Messina: Ruggero II conferma allo ieromonaco Atanasio i privilegi e le terre concessi da Ruggero I all’abbazia. Il documento (6 maggio 1145) è una traduzione latina dal greco. Ruggero II concede al monastero l’esercizio di alcuni diritti di pascolo nelle terre di Messina, Rometta e Milazzo, e lo libera da ogni disturbo che possa provenire dalle giurisdizioni civile o ecclesiastica: “sed libere agat ab omni impedimento et solutione seculari vel ecclesiastica secundum preceptum quod accepimus a SS. PP. Urbano... Et si quis presumpserit contrarium facere, incidat sub nostra indignatione, et subiciatur excommunicationi, quia principes heresiarchae obnoxii sunt; habeant etiam maledictionem SS. Papae Urbani”. Cfr. ERICH CA-

6. Nel secolo XII: ricordi della Legazia sicula nella “Summa Decretorum” di Uguccione

Che la politica ecclesiastica dei re normanni trovasse una delle sue basi nella Legazia apostolica, del resto, fu un dato acquisito nell’opinione pubblica, intendo nell’opinione delle persone competenti in materia di rapporti fra Chiesa e poteri secolari. Alla radice, sembra che questa sia stata l’interpretazione che ne avevano dato lo stesso Ruggero I e gli uomini della sua cerchia. Se si ritiene, come anch’io penso, che alla cronaca del Malaterra debba riconoscersi un carattere “semi-ufficiale”⁵³, è significativo che l’autore abbia sintetizzato il succo della bolla urbaniana dicendo che il pontefice “legationem beati Petri super comitem per totam Siciliam et sui juris Calabriam, habitam vel habendam, haereditaliter ponit”⁵⁴. Se ci proiettiamo nel secolo successivo, sono particolarmente indicativi, in questa prospettiva, i ricordi della legazia sicula che si leggono nella *Summa Decretorum* del canonista Uguccione, opera composta nei tardi anni Ottanta del secolo XII⁵⁵. L’eccezionale complesso

SPAR, *Ruggero II e la fondazione della monarchia normanna di Sicilia*, cit., regesto 196. Come Caspar, anche JOSEF DEÉR, *Der Anspruch der Herrscher des 12. Jahrhunderts auf die apostolische Legation*, cit., p. 134 connette i due citati documenti all’esercizio di funzioni di legato. Invece SALVATORE FODALE, *L’Apostolica Legazia e altri studi su Stato e Chiesa*, cit., pp. 104-105 ritiene che le frasi contenute nei due documenti non si riferiscano al privilegio urbaniano, per mancanza di connessione di materia. Ma, come negli altri casi qui riportati, mi sembra che essi mostrino il modo in cui le prerogative concesse nel 1098 si erano sviluppate ed erano state interpretate nel corso di pochi decenni. Sulla stessa linea di considerazioni può essere interpretato un falso diploma del 1157, nel quale Guglielmo II sottopone la chiesa di S. Maria in Nemore, da lui fondata, al monastero di S. Giovanni degli Eremiti di Palermo: “Quam ecclesiam per nos sic fundatam, dotatam et ornatam de indulta nobis gratia Sedis Apostolice speciali” [HORST ENZENSBERGER (ed.), *Guillelmi I. Regis diplomata* (Codex Diplomaticus Regni Siciliae, Series prima: Diplomata Regum et Principum e gente Normannorum 3), Böhlau, Köln – Weimar – Wien, 1996, pp. 55-58 (nota 6 per questa possibile interpretazione), D W.I. † 20, Palermo, maggio 1157. Il documento è un falso della metà del secolo XIII, redatto con l’utilizzazione di un diploma autentico di Guglielmo II. Cfr. anche HORST ENZENSBERGER, *Beiträge zum Kanzlei- und Urkundenwesen der normannischen Herrscher Unteritaliens und Siziliens* (Münchener Historische Studien. Abteilung geschichtliche Hilfswissenschaften 9), M. Lassleben, Kallmünz Opf., 1971, p. 8].

⁵³ COSÌ HORST ENZENSBERGER, *Fondazione o “rifondazione”? Alcune osservazioni sulla politica ecclesiastica del conte Ruggero*, cit., pp. 27-28: “testo certamente semi-ufficiale in quanto ispirato direttamente da Ruggero I e probabilmente anche fondato su informazioni dirette, ma, dal punto di vista cronologico, assai insufficiente”; ARMANDO BISANTI, *L’immagine dei Normanni di Sicilia nella letteratura latina del XII secolo*, cit., pp. 43-44.

⁵⁴ GOFFREDO MALATERRA, *De rebus gestis Rogerii*, libro IV cap. 29, ed. PONTIERI, pp. 106-107.

⁵⁵ GAETANO CATALANO, *Studi sulla legazia apostolica di Sicilia*, cit., pp. 32-37, raccoglie le testimonianze di Uguccione sulla legazia, alcune già segnalate in lavori di Sergio Mochi Onory e Antonio Marongiu, riferiti da Catalano in nota. Quanto ai passi indicati, occorre qui precisare che quelli riferiti ai commenti in C.23 q.8 c.21 e 22, appartengono a una parte aggiunta alla *Summa* là dove Uguccione non aveva commentato il *Decretum*. Specificamente i due passi appartengono a quella sezione dell’opera denominata *Continuatio prima*, sulla quale v. WOLFGANG P. MÜLLER, *Huguccio. The Life, Works, and Thought of a Twelfth-Century Jurist*, (Studies in Medieval and Early Modern Canon Law, 3),

di prerogative del *rex Siculus* (o *Apulus*) è infatti collegato, non senza moti di riprovazione, talvolta al *ius legationis*⁵⁶, talvolta ad abusi che non potevano giustificarsi nemmeno per le prerogative di un re che era “legatus et in multis privilegiatus”⁵⁷.

7. *Aspetti della politica ecclesiastica normanna: la mano comitale e regia sulle elezioni episcopali. Una testimonianza di Giovanni di Salisbury*

Le questioni nelle quali i rapporti tra Ruggero e i suoi successori e la Sede Romana si mostrarono maggiormente conflittuali furono quelle attinenti alla elezione dei vescovi, all’esercizio della giurisdizione ecclesiastica e alla possibilità di appello a Roma, alla possibilità per i pontefici di inviare legati nelle terre del Regno.

Le elezioni episcopali erano materia tra le più delicate, per l’interesse del sovrano di scegliere le persone che, oltre che canonicamente idonee, dessero

Catholic University of America Press, Washington D.C. 1994, pp. 87-108: essa fu composta verso il 1185/86 da un giurista forse dell’Italia meridionale. A giudizio di GAETANO CATALANO, *Studi sulla legazia apostolica di Sicilia*, cit., p. 30 nota 68, le affermazioni di Uguccione si spiegano “per una concessione risalente nel suo nucleo centrale ad Urbano II e quindi coloritisi di contenuto più preciso con altri successivi atti e accordi, il più importante dei quali è costituito dal *Pactum Beneventanum*”.

⁵⁶ UGUCCIONE, *Summa* in C.11 q.3 c.97, c. *Qui resistit*. Il canonista pone il quesito se un vescovo debba obbedire alla chiamata del re o piuttosto a quella dell’arcivescovo, con riferimento a D.18 c.13, dove la *praeceptio regia* era considerata una scusante per il vescovo che trascurasse la convocazione al sinodo provinciale: “... vel loquitur de rege, qui maior est archiepiscopo iure legationis, ut nunc est Apulus”. Ho trascritto il passo dal ms. München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 10247, fol. 160va. La glossa è edita per intero da GAETANO CATALANO, *Studi sulla legazia apostolica di Sicilia*, cit., pp. 263-265.

⁵⁷ A proposito della pratica della *proskýnesis*, alla quale i re di Sicilia obbligavano i loro vescovi, cfr. UGUCCIONE, *Summa* in D.96 c.10, v. *genibus sacerdotum*: “... et hic potest redargui rex Scicilie, qui facit episcopos flectere genua coram se et adorare se, nec credo eum habere privilegium ad hoc, quamvis sit legatus et in multis privilegiatus ut dicunt” (München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 10247, fol. 97ra). Altro riferimento, a proposito della questione dell’investitura laica delle cariche ecclesiastiche, nella *Summa* in D.62 c.23, c. *In synodo* (rubricato: *Electio Romani Pontificis ad ius pertinet imperatoris*), v. *investiatur* (München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 10247, fol. 71ra): “alibi habetur quod debet excommunicari quicumque a laico recipit investituram ecclesie, ut xvi. q. ult. c.i Si quis deinceps (*recte* C.16 q.7 c.12), Quoniam investituras (C.16 q.7 c.13) et supra eod. Si quis per (D.63 c.5), Omnis electio (D.63 c.7). Set per illa capitula derogatum est istis quoad hunc articulum, vel illud regulare, hoc autem fuit speciale privilegium in persona eius et quorundam aliorum, sicut hodie est in persona regis Apuli, et male”. Dall’insegnamento di Uguccione dipende l’anonima *Summa Reginensis* in D.63 c.22, v. *investituram* (Biblioteca Apostolica Vaticana, Reg. lat. 1061, fol. 12rb): “alibi excommunicatur qui investituram ecclesie recipit de manu laici, verum est regulariter; set hoc fuit privilegium in persona eius, quemadmodum hodie est in persona regis Apulie...”. Il passo era stato segnalato da STEPHAN KUTTNER, *Repertorium der Kanonistik (1140-1234)*. *Prodromus corporis glossarum*, I, Biblioteca Apostolica Vaticana, Città del Vaticano, 1937, p. 162 nota 4.

la massima garanzia di fedeltà alla corona. Che Roma fosse incapace di impedire una prassi diffusa e costante, è un fatto attestato da fonti concordanti. L'anonima Cronaca di S. Maria di Ferraria riferisce che nel 1142 Innocenzo mandò a dire a Ruggero che non era sua competenza eleggere i pastori delle Chiese: pertanto doveva cessare dal pretendere di esercitare tali funzioni ecclesiastiche. Il re avrebbe risposto con parole che l'ignoto cronista riporta con discorso diretto: "tale consuetudine sussiste dal tempo del duca Roberto il Guiscardo e dei duchi Ruggero e Guildelmo fino a ora: da essa non vogliamo recedere, ma anzi la vogliamo fermamente mantenere"⁵⁸.

L'elezione dei vescovi non era un atto in cui il sovrano agiva in solitudine. Conserviamo testimonianze sicure risalenti al tempo di Ruggero I e di Ruggero II, che mostrano come la scelta di un nuovo prelato fosse condotta con la consultazione di fidati uomini di Chiesa e di nobili della corte comitale. Nel 1096 Ruggero I nominò Giovanni de Nichiforo vescovo di Squillace. Di rito latino, nonostante il nome indichi un'origine greca, Giovanni succedeva all'ultimo vescovo greco della sede calabrese. I termini usati nel documento – *assensus* e *consilium* – indicano con chiarezza una pratica di consultazione diversificata. La nomina avvenne in presenza e con il *consilium* di Sasso, vescovo di Casano e vicario di Urbano II, con l'*assensus* di un collegio di vescovi di Sicilia e Calabria (Roberto di Messina, Stefano di Santa Severina, Anserio di Catania, Stefano di Mazara, Gerlando di Agrigento, Ruggero di Siracusa), nonché con i consigli ("consiliis") dei santi eremiti Bruno di Colonia e Lanuino⁵⁹. Le

⁵⁸ AUGUSTO GAUDENZI (ed.), *Ignoti monachi cisterciensi S. Mariae de Ferraria Chronica et Rycardi de Sancto Germano Chronica priora* (Società Napoletana di Storia Patria, Monumenti Storici, Serie I, Cronache), Presso la Società, Neapoli, 1888, p. 27: "mxcxlii et xliii" anno eiusdem Innocentii idem apostolicus misit eidem regi quod non esset iuris sui pastores eligere ecclesiarum et ab hac presumptione discederet. Cui rex respondit, quod 'a tempore Roberti Guiscardi ducis et ducis Rogerii et Guildelmi ducis usque modo hec consuetudo extitit, a qua discedere nullo modo volumus, sed eam tenere firmiter volumus'. Sul complesso di queste testimonianze v. ERICH CASPAR, *Ruggero II e la fondazione della monarchia normanna di Sicilia*, cit., pp. 318-320; GAETANO CATALANO, *Studi sulla Legazia Apostolica di Sicilia*, cit., pp. 27-38; NORBERT KAMP, *Der unteritalienische Episkopat im Spannungsfeld zwischen monarchischer Kontrolle und römischer "libertas" von der Reichsgründung Rogers II. bis zum Konkordat von Benevent*, nel vol. *Società, potere e popolo nell'età di Ruggero II* (Atti del Centro di Studi Normanno-Svevi 3), Dedalo, Bari, 1980, pp. 99-132 (pp. 121-126); GRAHAM LOUD, *Royal control of the church in the twelfth-century kingdom of Sicily*, in *Studies in Church History*, 18, 1982, pp. 147-159; SALVATORE FODALE, *L'Apostolica Legazia e altri studi su Stato e Chiesa*, cit., pp. 103-108, in linea di massima tende a escludere che le fonti qui richiamate abbiano un valore testimoniale dell'esercizio del privilegio della legazia.

⁵⁹ JULIA BECKER, *Documenti latini e greci del conte Ruggero I.*, cit., pp. 212-217, doc. 54, 1096 (214): "... consilio Cassanensis episcopi Sassonis et vicarii domini Urbani pape atque domini Roberti Messinensium, Stephani Severinensis, Angerii Kathanensis, Stephani Mazarensis, Engerlandi Agrigentinensis, Rogerii Syracusani episcoporum assensu atque domini Brunonis et fratris mei Lanuini heremitarum virorum sanctorum consiliis...". E alla conclusione dell'atto si ripete "Quod factum est consilio et testimonio omnium Syculorum episcoporum et quorundam de Calabria". In questo docu-

parole hanno un senso. I vescovi avevano testimoniato che Giovanni (ben noto al conte per essere il decano della Chiesa di Mileto) era persona idonea (“vir honestus, vir consilii, vir prudens atque omni copiosus honestate”), e il loro assenso sembra non essere stata una mera acquiescenza alla decisione del conte. Pietro, successore di Giovanni di Nichiforo, fu eletto nel 1100 quando, morto il “Gran conte” e Ruggero II ancora giovanetto, la contesa Adelasia aveva la reggenza. Nella cappella comitale di Messina (“in capella Messane”) l’elezione si svolse “in consilio... baronum, episcoporum”. Due erano i vescovi presenti, Anserio di Catania e Arnaldo di Policastro, e tre sono i *barones* espressamente menzionati, i quali già avevano presenziato all’elezione del precedente vescovo Giovanni⁶⁰.

Indubbiamente da queste testimonianze emerge un episcopato saldamente controllato dal conte e dal futuro re. Queste pratiche si sfuggono al paradigma gregoriano e postgregoriano della *libertas Ecclesiae*, ma nello stesso tempo mostrano uno stile di governo ecclesiastico in cui *consilium* e *assensus* dei vescovi (in un caso anche di un vicario papale) offrono un indispensabile sostegno al consolidamento istituzionale della Chiesa latina e dei dominî comitali.

I ricordi e i commenti contenuti nella *Historia Pontificalis* di Giovanni di Salisbury arricchiscono il quadro di particolari⁶¹. “Il re siciliano, al modo di

mento i parenti del conte e i nobili della sua corte sono menzionati come testimoni: i figli di Ruggero, Malgerio, due col medesimo nome di Goffredo, Simone; inoltre Roberto Borrell, Giosberto di Lucy, Tancredi di Siracusa, Guglielmo d’Altavilla, Rodolfo di Loritello, Riccardo Avenel.

⁶⁰ *Rogerii II. Regis Diplomata latina*, ed. BRÜHL, D Ro. II 2, pp. 4-6. Anche qui sono presenti Roberto Borrell, Giosberto di Lucy e Guglielmo d’Altavilla. Sui due casi qui menzionati v. NORBERT KAMP, *Der unteritalienische Episkopat im Spannungsfeld zwischen monarchischer Kontrolle und römischer “libertas” von der Reichsgründung Rogers II. bis zum Konkordat von Benevent*, cit., pp. 106-107; JULIA BECKER, *Graf Roger I. von Sizilien. Wegbereiter des normannischen Königreichs*, cit., pp. 166-167.

⁶¹ *Ioannis Saresberiensis Historia Pontificalis / John of Salisbury’s Memoirs of the Papal Court*, edizione e traduzione di MARJORIE CHIBNALL, Thomas Nelson and Sons, London – Edinburgh – Paris – Melbourne – Johannesburg – Toronto and New York, 1956, Cap. 32, pp. 65-67 [il passo si legge anche anche in *Historia pontificalis*, ed. WILHELM ARNDT, *Monumenta Germaniae Historica, Scriptorum tomus XX*, Impensis Bibliopolii Aulici Hahniani, Hannoverae, 1868, n. 32, p. 538]. Il brano merita di essere riproposto integralmente: “Rex (= Ruggero II) enim aliorum more tyrannorum ecclesiam terre sue redegerat in seruitutem, nec alicubi patiebatur electionem libere celebrari, sed prenominebat quem eligi oporteret, et ita de officiis ecclesiasticis sicut de palatii sui muneribus disponebat. Ob hanc causam taliter electos inhibuit Romana ecclesia consecrari, adeoque processerat inhibito, ut pauce sedes propriis gauderent episcopis et fere in omnibus ecclesiis residebant viri a multis annis electi. Nam consecrationis oleum defecit in terra eius, ex quo cepit Innocentium papam. Preterea legatos ecclesie Romane non patiebatur intrare terram suam nisi a se uocatos aut licentia ante impetrata destinatos, et eos tunc non ecclesie sed ipse propriis sumptibus exhibebat aut faciebat ab ecclesiis exhiberi. In ecclesiarum uero ordinationibus a symonia que a manu est credebatur immunis, et probos undecumque essent in eas introducere gaudebat viros. Et si forte proscripsum aut exulem inueniebat episcopum, ei libenter subueniebat. Omnes aduene aliquod inueniebant solatium in terra eius, nisi quod de regno Teutonicorum non facile aliquos ad obsequium admittebat. Gens enim suspecta erat, et barbariam eorum

altri tiranni, aveva ridotto in servitù la Chiesa della sua terra; in nessun luogo tollerava che le elezioni fossero liberamente celebrate, ma indicava previamente la persona che bisognava eleggere: e così disponeva degli uffici ecclesiastici allo stesso modo di come faceva con gli uffici del suo palazzo”. Non potremmo leggere una descrizione più eloquente di una Chiesa capillarmente governata dal sovrano. Per questa ragione – continua Giovanni di Salisbury – Roma proibiva la consacrazione di coloro che erano stati eletti in siffatto modo. E tale divieto fu mantenuto tanto a lungo, che in quasi tutte le Chiese episcopali risiedevano ormai vescovi eletti da molti anni, ma non consacrati, e solo poche Chiese potevano avere vescovi anche consacrati: “infatti, da quando aveva catturato papa Innocenzo, nella sua terra mancò l’olio per la consacrazione”. Inoltre Ruggero II impediva che nel Regno entrassero legati papali, se non quando fossero stati invitati o fosse stata previamente ottenuta la licenza regia. In tale contesto Giovanni di Salisbury riconosceva, comunque, che Ruggero era attento a evitare il pericolo di simonia – non a caso era delitto previsto e punito dalle Assise⁶² – e a scegliere candidati idonei e probi, quale che fosse la loro provenienza. Riferisce che, se talvolta qualche vescovo esule o bandito si rivolgeva a Ruggero, il re si mostrava lieto di andare in suo aiuto. Infatti nella sua terra tutti gli stranieri trovavano il conforto dell’accoglienza, salvo che non ammetteva che gli prestassero ossequio quelli provenienti dal regno teutonico: “infatti era un popolo sospetto, e (il re) non riusciva a tollerare la loro barbarie”. Giudizio forse influenzato dall’origine inglese di Giovanni, ma che non possiamo escludere sia anche riconducibile alla mente di Ruggero, visti i rapporti conflittuali intercorrenti con l’impero germanico. Giovanni comunque ribadisce che i vescovi eletti erano buoni servitori della Chiesa Ro-

ferre non poterat. Electi ecclesiarum de conscientia regis seruebant Romane ecclesie, sed nullus eorum consecrationem poterat promereri. Optinuit ergo rex colloquium domini pape, et prope Ciparannum in terrarum confiniis accedens ad pedes eius, liberas electiones concessit ecclesiis, et ut dominus papa iam factas electiones examinans, eas probaret aut improbaret pro libitu. Similiter et liberam ecclesiarum dispositionem, prout eas per se vel per legatos suos decreuerat ordinare. Supplicauit ut dominus papa reciperet hominum suum et privilegia innovaret. Sed nec prece nec pretio meruit exaudiri. Sic reformata pace inter ecclesiam et regem, amici ab invicem discesserunt. Ipse domino pape seruiuit et curie et eis terram suam exponens se a necessitatibus apostolice sedis promisit fideliter affuturum. Electorum plurimi consecrati sunt, et alii prout domino pape placuit reprobati. Sed nullus [in illis *ed. MGH; Chibnall considera oscuro il passo e propone di emendare universis con universe*] examinationibus tanta diligentia prestabatur, nec aliquos tam facile reprobabat, ut ecclesie innotesceret universis. Iurabatur sepe ab electoribus, quod mandatum regis aut prenominatione, per ipsum aut per suppositam facta personam, causam non dederat electioni. Electi uita, scientia, conditio et natiuitas discuciebatur, et ab hiis qui admittebantur ad consecrationem nichil uolebat recipere, nec de conscientia sua recipi paciebatur ab aliquo, conscientie prospiciens et fame: uerebatur enim ne versutus ille rex Siculus qui ecclesie semper insidiabatur qualemcumque ex causa probabili haberet materiam detrahendi”.

⁶² Ass. Vat. 16, *de indigne anelantibus ad sacerdotium*, in *Le Assise di Ariano*. Testo critico, traduzione e note a cura di ORTENSIO ZECCHINO, Cava dei Tirreni, Di Mauro, 1984, pp. 38-39.

mana, ma non per questo riuscivano a ottenere la consacrazione. In un colloquio svoltosi a Ceprano nel 1150 – continua la *Historia Pontificalis* – Ruggero promise a Eugenio III che avrebbe consentito la libera celebrazione delle elezioni ecclesiastiche, ma chiese in cambio che il pontefice approvasse o riprovasse, dopo debito esame, i vescovi frattanto eletti. Nei fatti – prosegue il racconto – l’esame degli eletti si svolse con la dovuta diligenza. I vescovi, fra l’altro, spesso giuravano che non erano stati scelti per mandato regio o su previa indicazione da parte del re o di suoi rappresentanti. Giovanni precisa anche che il papa non riceveva alcuna offerta (*nichil*) dagli eletti ammessi alla consacrazione, per evitare che vi fosse il minimo sospetto di simonia, sospetto che l’astuto re siculo avrebbe potuto utilizzare a danno della Sede Apostolica, verso la quale tendeva continue insidie. Posta di fronte a tale testimonianza, la storiografia ha verificato che appunto in quegli anni la documentazione attesta l’esistenza di vescovi che si definivano eletti e rimanevano privi di consacrazione⁶³. L’incontro di Ceprano, comunque, inaugurò una fase di relazioni temporaneamente più pacifiche tra Sede Romana e Regno di Sicilia⁶⁴.

⁶³ ERICH CASPAR, *Ruggero II e la fondazione della monarchia normanna di Sicilia*, cit., pp. 318-320; NORBERT KAMP, *I vescovi siciliani nel periodo normanno: origine sociale e formazioni spirituali*, nel vol. GAETANO ZITO (a cura di), *Chiesa e società in Sicilia. L’età normanna*, cit., pp. 63-89 (p. 67: nelle cronotassi episcopali siciliane, negli anni 1131-1156 compaiono non vescovi consacrati ma vescovi eletti, in carica per poco tempo); HUBERT HOUBEN, *Ruggero II di Sicilia. Un sovrano tra Oriente e Occidente II*, cit., pp. 121-122; con particolare riferimento alla sede di Catania v. GAETANO ZITO, *Catania*, cit., pp. 363 e 397.

⁶⁴ Ricorriamo ancora alla testimonianza di GIOVANNI DI SALISBURY, *Historia Pontificalis*, cap. 33, ed. CHIBNALL, pp. 67-68. In seguito all’incontro di Ceprano Ugone poté essere consacrato arcivescovo di Palermo. Il re insisteva affinché gli fosse concesso il pallio e gli fossero sottoposte alcune sedi suffraganee, poiché riteneva che senza pallio e senza suffraganei “nomen archiepiscoporum non constare”. Ma il papa non accettò di sottoporgli dei vescovi suffraganei, perché la sede non ne aveva mai avuti. Quanto al pallio, il papa spiegò che, esso, oltre che agli arcivescovi, è assegnato ad alcuni vescovi “ad ostendendam suarum sedium dignitatem”, dignità che può derivare da tre cause. Alcune sedi episcopali sono insigni perché in esse risiedettero i primi evangelizzatori di un dato popolo. Altri vescovi lo ricevono perché a loro spetta il primato locale o la consacrazione degli arcivescovi. Il vescovo di Ostia lo riceve in quanto consecratore del papa. Altri ancora lo ricevono “quia principalibus aliquarum gentium ciuitatibus president, et freti priuilegiis ecclesie Romane principes in gente sua creare possunt”. Nel successivo cap. 34 (ed. CHIBNALL, pp. 68-69), Giovanni di Salisbury racconta che Ruggero si rallegrò molto della terza distinzione fatta dal papa e ne approfittò per fare incoronare il figlio Guglielmo “Romano pontifice inconsulto”. Cosa che, aggiunge Giovanni, non gli sarebbe stata consentita, “quia totam Siciliam constat ad Romane ecclesie patrimonium pertinere. Rex tamen allegat hoc sibi negari non debere, quia cum ecclesia Dei Sarracenis impugnantibus Siciliam per multa secula amiserit, sua et antecessorum uirtute restituta est fidei. Conuocatis ergo archiepiscopis et episcopis Panormie in sollempnitate paschali, ab antistite Panormitano filium suum consecrari fecit in regem. Sollempniter tamen ante consecrationem, patre in audientia publica dictante, professus est [quod] pacem et iusticiam seruari faceret in diebus suis, quod ecclesie Dei reuerentiam exhiberet et quod patri in tota uita seruaret ut domino. Professionem uero prestitio iuramento firmavit. Factum moleste tulit dominus papa, sed urgente malicia temporis non potuit uindicare”. Sull’associazione di Guglielmo al trono e la sua unzione (1151, ricordata anche da Romualdo Salernitano) v. BERARDO PIO, *Guglielmo I*

8. Conferma delle prerogative regie sulla Chiesa in Sicilia: il “Pactum Beneventanum” (1156)

Il diritto di legazione pontificia, gli appelli a Roma, le elezioni ecclesiastiche rimasero permanenti punti di frizione tra i re di Sicilia e la Sede Apostolica. Nel giugno del 1156, due anni dopo la morte di Ruggero II, questi problemi furono al centro del *Pactum Beneventanum* stipulato nella città campana da Guglielmo I (“il Malo”) e Adriano IV⁶⁵. Rolando Bandinelli, cancelliere della Sede Apostolica e futuro pontefice col nome di Alessandro III, prestò i suoi buoni uffici nelle trattative che approdarono all’accordo. Dalla parte siciliana, le trattative furono condotte da una delegazione in cui Maione di Bari era accompagnato da eminenti ecclesiastici del regno: Ugo e Romualdo, rispettivamente arcivescovi di Palermo e Salerno, Guglielmo vescovo di Troia e Marino abate di Cava. Il patto è costituito di due parti, il *Privilegium Wilhelmi regis* e il *Privilegium Hadriani IV Pontificis*⁶⁶. Nella prima parte Guglielmo pone in rilievo i meriti dei sovrani normanni di Sicilia verso la Cristianità⁶⁷, e i vari punti dell’accordo sono definiti nel dettaglio. La seconda parte è breve e si limita a confermare i contenuti del privilegio regio. Adriano IV ha comunque cura di sottolineare i meriti speciali di Guglielmo nel governare le terre sottoposte alla sua giurisdizione “ex vigore iustitie”, nel garantire la pace (“ex securitate pacis”), nell’avere sconfitto i nemici del cristianesimo (“ex terrore,

d’Altavilla. Gestione del potere e lotta politica nell’Italia normanna (1154-1169) (Il mondo medievale 24), Pàtron, Bologna, 1996, p. 29.

⁶⁵ HORST ENZENSBERGER, *Der “böse” und der “gute” Wilhelm. Zur Kirchenpolitik der normannischen Könige von Sizilien nach dem Vertrag von Benevento (1156)*, in *Deutsches Archiv*, 36.1, 1980, pp. 385-432, in particolare pp. 396-302 sul Patto di Benevento. SALVATORE FODALE, *L’Apostolica Legazia e altri studi su Stato e Chiesa*, cit., pp. 108-109, riconosce che “alcune delle clausole del concordato di Benevento... richiamano invece chiaramente il contenuto della bolla di Urbano II”, ma (diversamente da come io penso) ritiene che il divieto di portare appello a Roma dalla Sicilia non sia da ricollegare al privilegio del 1098. Sul contesto v. anche GIOVANNI BATTISTA SIRAGUSA, *Il regno di Guglielmo I in Sicilia illustrato con nuovi documenti*, parte prima, Tipografia dello Statuto, Palermo, 1885, pp. 66-69; VINCENZO D’ALESSANDRO, *Fidelitas Normannorum. Note sulla fondazione dello Stato normanno e sui rapporti col papato*, cit., pp. 208-210; BERARDO PIO, *Guglielmo I d’Altavilla. Gestione del potere e lotta politica nell’Italia normanna (1154-1169)*, cit., pp. 58-60; GLAUCO M. CANTARELLA, “*Liaisons dangereuses*”: il papato e i Normanni, cit., pp. 51-55; ID., *I Normanni e la Chiesa di Roma. Aspetti e momenti*, cit., pp. 399-401.

⁶⁶ *Pactum Beneventanum inter Hadrianum et Wilhelmum I. regem*, in *Monumenta Germaniae Historica, Constitutiones et acta publica imperatorum et regum*, I, cit., pp. 588-590: *Privilegium Wilhelmi regis*; e pp. 590-591: *Privilegium Hadriani IV Pontificis*. Il privilegio di Guglielmo è ora edito anche in HORST ENZENSBERGER (ed.), *Guillelmi I. Regis diplomata*, cit., D W.I. 12, pp. 32-35. Le mie citazioni sono tratte dall’ed. MGH.

⁶⁷ *Privilegium Wilhelmi regis*, ed. MGH, p. 589: “(2) ... cesis et comprehensis in manu bellica ad laudem et gloriam nominis Dei Grecis et barbaris nationibus que regnum nostrum nulla eorum vi set proditorum nostrorum dolositate intraverant...”.

quam inimicis christiani nominis per opera magna incussisti”⁶⁸). I contenuti dell’accordo danno atto di un’organizzazione ecclesiastica nella quale il sovrano conserva in Sicilia peculiari prerogative sul governo della Chiesa – evidentemente sulla base di poteri fatti derivare dal privilegio concesso da Urbano II, mai esplicitamente menzionato –.

Per i domini dell’Italia meridionale Guglielmo riconosce alla *Romana Ecclesia* il diritto di ricevere appelli, di operare trasferimenti episcopali in caso siano utili o necessari, di consacrare i vescovi e inviare visitatori (con l’eccezione delle città nelle quali di volta in volta si trovi il re o un suo erede), di inviare legati⁶⁹.

I diritti di Roma sono più limitati in Sicilia, dove il re conserva più ampie prerogative, evidentemente in forza di una situazione che era scaturita e si era evoluta a partire dal privilegio concesso da Urbano II e confermato da Pasquale II. Alla Chiesa Romana è riconosciuto il diritto di celebrare le consecrazioni episcopali, di inviare visitatori, di richiamare persone ecclesiastiche dalla Sicilia, fatto salvo il diritto del re di trattenere nel regno le persone che saranno ritenute necessarie per la diffusione della religione cristiana o per altre esigenze della corona. Sono espressamente esclusi il diritto della *Romana Ecclesia* di inviare legati in Sicilia (fatto salvo quando giungano a seguito di una *petitio regia*) e quello di ricevere appelli dall’Isola: è questo il nucleo delle prerogative regie sulle quali, nei secoli successivi, si sarebbe edificato e consolidato l’istituto della Regia Monarchia di Sicilia⁷⁰.

Un capitolo specifico del *Pactum Beneventanum* è dedicato alle elezioni episcopali, sulle quali Guglielmo I riesce a mantenere il controllo. L’accomodamento prevede che gli elettori legittimi manterranno il segreto sulla persona

⁶⁸ *Privilegium Hadriani IV. Pontificis*, ed. MGH, pp. 590-591.

⁶⁹ *Privilegium Wilhelmi regis*, ed. MGH, p. 589: “(4). De appellationibus quidem ita: Si aliquis clericus in Apulia et Calabria et aliis terris, que Apulie sunt affines, adversus alium clericum de causis ecclesiasticis querelam habuerit et a capitulo vel archiepiscopo suo seu alia ecclesiastica persona sue provincie non potuerit emendari, libere tunc si voluerit ecclesiam Romanam appellet. (5). Translationes in ecclesiis fient, si necessitas et utilitas ecclesie aliquem de una ecclesia ad aliam vocaverit et vos aut vestri successores concedere volueritis. (6) Consecrationes et visitationes libere Romana ecclesia faciet, in quacumque Apulie vel Calabrie civitate voluerit aut illarum parcium, que Apulie sunt affines, civitatibus illis exceptis, in quibus persona nostra vel nostrorum heredum in illo tempore fuerint, remodo malo ingenio, nisi cum voluntate nostra nostrorumve heredum. (8) In Apulia et Calabria et partibus illis, que Apulie sunt affines, Romana Ecclesia libere legationes habebit. Illi tamen, qui ad hoc a Romana ecclesia fuerint delegati, possessiones ecclesie non devastent”.

⁷⁰ *Privilegium Wilhelmi regis*, ed. MGH, p. 589: “(9) In Sicilia quoque Romana ecclesia consecrationes et visitationes habeat. Et si de Sicilia personas aliquas ecclesiastici ordinis vocaverit, eant. Magnificentia nostra autem nostrorumque heredum pro christianitate facienda vel pro suscipienda corona remoto malo ingenio retinebit, quas providerit retinendas. Cetera quoque ibidem habebit Romana ecclesia, que habet in aliis partibus regni nostri, excepta appellatione ac legatione, que nisi ad petitionem nostram et heredum nostrorum ibi non fient”.

da loro scelta, la quale dovrà essere notificata al sovrano. Il re si riserva il diritto di porre un veto sull'eletto qualora egli appartenga alla schiera dei nemici o traditori, o sia persona a lui odiosa, o comunque vi sia altra causa per la quale il sovrano ritenga di non potere assentire. Negli altri casi il re avrebbe dato il proprio assenso⁷¹. Tali norme riflettevano pratiche risalenti all'età ruggeriana, che furono proseguite dopo l'accordo di Benevento⁷².

Il complesso di tali prerogative era idoneo a mantenere in capo al sovrano un solido potere di governo e di controllo sulle Chiese del regno. Come contropartita per tutto ciò, compresa la rinnovata concessione del regno, Guglielmo I giurò fedeltà alla Chiesa Romana, prestando omaggio ligo e confermando il pagamento di un censo annuo⁷³.

⁷¹ *Privilegium Wilhelmi regis*, ed. MGH, pp. 589-590: "(11) De electionibus quidem ita fiet: Clerici convenient in personam idoneam et illud inter se secretum habebunt, donec personam illam excellentie nostre pronuntient. Et postquam persona celsitudini nostre fuerit designata, si persona illa de proditoribus aut inimicis nostris vel heredum nostrorum non fuerit aut magnificentie nostre non extiterit hodosus, vel alia in ea causa non fuerit, pro qua non debeamus assentire, assensum prebebimus".

⁷² Come mostrano i casi segnalati da HORST ENZENSBERGER, *Der "böse" und der "gute" Wilhelm. Zur Kirchenpolitik der normannischen Könige von Sizilien nach dem Vertrag von Benevento (1156)*, cit., pp. 402-412 (pp. 404 e 406). A proposito dell'elezione di Stefano di Perche come arcivescovo di Palermo, lo Pseudo Falcando attesta che i canonici, "iuxta consuetudinem", procedettero alla *nominatio* "in curia" della persona idonea da loro scelta. Nel caso specifico Guglielmo II e la reggente regina Margherita avevano concesso ai canonici la libera potestà di eleggere la persona idonea: "Nec multo post cum eum episcopus Salernitanus subdiaconum ordinasset, missi sunt, qui canonicis Panormitanis dicerent regem ac reginam, precibus eorum, quas sepe porrexerant, exauditis, liberam eis concedere potestatem, ut Ecclesiae suae pastorem eligerent, et ad palatium uenientes, quem sibi putarent idoneum, iuxta consuetudinem in curia nominarent. At illi, nulla super hoc inter eos, quod raro contingit, oborta controuersia, concordēs atque unanimes cancellarium elegerunt..." [PSEUDO UGO FALCANDO, *De rebus circa Regni Siciliae curiam gestis – Epistola ad Petrum de desolatione Siciliae*. Edizione critica, traduzione e commento di EDOARDO D'ANGELO (Istituto Storico Italiano per il Medioevo. Fonti per la storia dell'Italia medievale, Rerum Italicarum Scriptores, serie terza, 11), nella sede dell'Istituto, Roma, 2014, cap. 36.21-22, p. 230-233; anche in GIOVANNI B. SIRAGUSA, *La Historia o Liber de Regno Siciliae e la Epistola ad Petrum Panormitane ecclesie thesaurarium di Ugo Falcando* (Istituto Storico Italiano, Fonti per la storia d'Italia 22), Nella sede dell'Istituto, Roma, 1897, cap. XXXV e XXXVI, p. 111. Non ci sorprende che la *libera potestas* fu utilizzata per eleggere il candidato della regina!]. Un altro caso significativo è quello dell'elezione di Guido come vescovo di Cefalù nel 1175. I canonici presentarono al re Guglielmo II la *petitio* della persona da loro unanimemente nominata. Il re accolse la *petitio* tenuto conto dei meriti e dell'onestà condotta dell'eletto, concesse Guido come pastore alla Chiesa di Cefalù e diede mandato ai canonici, secondo la consuetudine della loro chiesa, di celebrare l'elezione solenne. Il documento è ora edito nei *Willelmi II regis Siciliae diplomata*, a cura di HORST ENZENSBERGER, ed è disponibile in rete <http://www.hist-hh.uni-bamberg.de/WilhelmII/pdf/D.W.II.083.pdf>. Già in ROCCO PIRRO, *Sicilia sacra*, cit., II, pp. 802-803.

⁷³ *Privilegium Wilhelmi regis*, ed. MGH, p. 590: "(13) Pro quibus omnibus vobis vestrisque successoribus et sancte Romane ecclesie fidelitatem iuravimus et vobis ligium hominum fecimus... Et censum sexcentorum skifatorum de Apulia et Calabria, quadringentorum vero de Marsia vel equivalens in auro vel argento nos ac nostros heredes Romane ecclesie statuimus annis singulis soluturos..."

9. *Per concludere. Guglielmo II*: “omnes ecclesias regni nostri... in manu nostra et protectione habemus”

Nel 1167 re Guglielmo II “il buono”, insieme alla regina madre Margherita, indirizzava all’arcivescovo di Trani un mandato che racchiudeva una vera e propria costituzione riguardante l’amministrazione dei beni delle diocesi vacanti. Il valore di legge generale della disposizione è confermato dal fatto che il mandato fu successivamente incluso nel *Liber Constitutionum* di Federico II⁷⁴. Dopo aver narrato i fatti che avevano determinato l’emissione del mandato, il sovrano enuncia la ragione del proprio intervento legislativo: “poiché teniamo in mano e protezione nostra tutte le Chiese del nostro regno, e specialmente quelle che sono senza pastore” (“quia omnes ecclesias regni nostri et specialiter illas, que pastoribus carent, in manu nostra et protectione habemus”). Indubbiamente la frase si ricollega alle ragioni concrete dell’intervento e riguarda direttamente il patrimonio ecclesiastico, ma la sottoposizione alla mano del re e la protezione regia non si riducevano a questo singolo aspetto e momento di governo delle Chiese del regno.

L’affermazione, diciamo pure il principio giuridico enunciato nella costituzione, aveva radici antiche, nelle quali il privilegio della legazia si intrecciava quasi a fondersi con l’immagine di una “Chiesa regia” che, nell’esperienza storica del *Regnum Siciliae*, era legata alla peculiarissima impresa normanna che aveva restituito la Sicilia alla Cristianità e il Mezzogiorno italiano all’obbedienza romana. In questa prospettiva è illuminante la rappresentazione della regalità normanna che emerge dalle *Assisae* di Ruggero II. Il proemio della collezione non contiene alcun riferimento alla Chiesa Romana, ma attribuisce il successo politico e il consolidamento dello *status regni* alla generosità della grazia divina (“a largitate divina gratia consecuta”). Non vi è cenno a qualsivoglia mediazione della Chiesa Romana tra Dio e il regnante⁷⁵. La scena

⁷⁴ *Liber Constitutionum Regni Siciliae*, III.31 cost. *Pervenit*, tit. *De administratione rerum ecclesiarum post mortem prelati*, in WOLFGANG STÜRNER (ed.), *Die Konstitutionen Friedrichs II. für das Königreich Sizilien* (Monumenta Germaniae Historica), Hahnische Buchhandlung, Hannover, 1996, pp. 398-399. Il testo si basa su una lettera di Guglielmo II del 15 marzo 1167, già edita da ARCANGELO DI GIOACCHINO PROLOGO, *Le carte che si conservano nello archivio del capitolo metropolitano della città di Trani (dal IX secolo fino al 1266)*, Tipografia Editrice V. Vecchi e soci, Barletta, 1877, pp. 128-129 n. 57, e ora da HORST ENZENSBERGER al sito *Willelmi II regis Siciliae diplomata*, <http://www.hist-hh.uni-bamberg.de/WilhelmII/pdf/D.W.II.005.pdf>. Il testo si legge anche in HORST ENZENSBERGER, *Kommentare im Namen des Königs? – Gesetzespublikationen in Urkundenform unter König Wilhelm II. von Sizilien*, nel vol. SUSANNE LEPSIUS (a cura di), *Juristische Glossierungstechniken als Mittel rechtswissenschaftlicher Rationalisierungen: Erfahrungen aus dem europäischen Mittelalter – vor und neben den großen “Glossae ordinariae”* (Abhandlungen zur rechtswissenschaftlichen Grundlagenforschung 103), Erich Schmidt Verlag, Berlin, 2022, pp. 143-164, edizione a p. 162 e commento a pp. 148-152.

⁷⁵ Sul tema MARIO CARVALE, *Il Regno normanno di Sicilia*, cit., pp. 40-51; cfr. ORAZIO CONDORELLI,

è dominata dall'azione della provvidenza divina e dal riconoscimento che i poteri del re dipendono dalla volontà divina, come recita la citazione dal Libro dei Proverbi: "Per mezzo mio i re regnano e i legislatori stabiliscono la giustizia"⁷⁶. In questo quadro appaiono irrilevanti (e sono taciuti) i poteri di legazia che Ruggero II era ben consapevole di possedere. Il sovrano pone le Chiese e i beni ecclesiastici sotto la sua protezione e ne punisce gli aggressori, assimilando tale delitto alla lesa maestà. La protezione, la crescita e il rafforzamento della Chiesa (azioni descritte con i verbi *protegere*, *defensare*, *augere*) sono compiti che il sovrano esegue usando il "gladio materiale concesso da Dio"⁷⁷.

Diritto, religione, ordine: il governo attraverso la legislazione nel "Regnum Siciliae" da Ruggero II a Federico II, cit., pp. 289-291.

⁷⁶ *Assisae*, Proemio, Vat. lat. 8782, ed. ZECCHINO, pp. 22-23 e 26-27.

⁷⁷ Ass. Vat. 2, *de privilegio sanctarum ecclesiarum* (qui i tre verbi indicati nel testo), con testo abbreviato in Ass. Cass. 1, *de privilegiis ecclesiarum* (ed. ZECCHINO, rispettivamente pp. 26-27 e 70-71); "gladio materiali nobis a Deo concessas (*sic*)", nel ms. vaticano; "gladio materiali a Deo nobis concesso", nel ms. cassinese.